SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

130ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1988

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ... ... *Pag.* 3

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Composizione 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Norme contro la violenza sessuale» **(730)**, d'iniziativa della senatrice Salvato e di altre senatrici;

«Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona» **(731)**, d'iniziativa della senatrice Salvato e di altre senatrici;

«Nuove norme a tutela della dignità della persona contro la violenza sessuale» **(924)**, d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Nuova normativa sulla violenza sessuale» **(939)**, d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori:

PRESIDENTE ..... *Pag.* 3 e *passim*
CASOLI *(PSI), relatore* 4, 27
VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia* .. 12 e *passim*
* LEONE *(Misto)* 21, 43
FILETTI *(MSI-DN)* 22, 49
COCO *(DC)* 23
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol)* 25, 51
BATTELLO *(PCI)* 25, 27, 48
SPADACCIA *(Fed. Eur Ecol.)* 29, 34, 40
MISSERVILLE *(MSI-DN)* ..... 29 e *passim*
ONORATO *(Sin. Ind.)* 35
SALVATO *(PCI)* 37
* POLLICE *(Misto-DP)* 39
ACONE *(PSI)* 39, 48
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 41, 48
RUFFINO *(DC)* 45
COVI *(PRI)* 47
* GALLO *(DC)* 50, 51

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 28 giugno.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: D'Amelio, Parisi, Santini, Taviani, Torlontano.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fassino, Rubner, Spitella, ad Atene, per attività del Consiglio d'Europa; Giacometti, Bozzello Verole, Dipaola, Giacchè, Pierri, Pulli, a Pantelleria, Trapani e Gioia del Colle, per una visita alle basi aeree del Sud.

Giunta per il Regolamento, composizione

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Cariglia ha rassegnato le proprie dimissioni dalla Giunta per il Regolamento e che tali dimissioni sono state da me accolte.
Ho quindi chiamato a far parte della Giunta stessa il senatore Franza.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Norme contro la violenza sessuale» (730), d'iniziativa della senatrice Salvato e di altre senatrici;

«Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona» (731), d'iniziativa della senatrice Salvato e di altre senatrici;

«Nuove norme a tutela della dignità della persona contro la violenza sessuale» (924), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Nuova normativa sulla violenza sessuale» (939), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 730, 731, 924 e 939.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di martedì 28 giugno è stata chiusa la discussione generale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ho ascoltato con molta attenzione e interesse gli interventi dei colleghi Franza, Manieri, Vitalone, Salvato, Corleone, Leone, Filetti, Mazzola, Pollice, Onorato, Boato, Covi, Acone e Battello. Li ringrazio per le cortesi espressioni di apprezzamento che hanno voluto rivolgermi per la relazione scritta che ho presentato al termine dei lavori della Commissione giustizia, ma li ringrazio soprattutto per il contributo costruttivo e di tono particolarmente elevato che hanno saputo dare al dibattito; un dibattito che, pur registrando divergenze, fa intravedere punti di incontro che lasciano ben sperare sul raggiungimento dell'obiettivo che tutti auspichiamo, e cioè la sollecita approvazione di una nuova normativa in materia di violenza sessuale che, sostituendo quella ormai superata dettata dal codice Rocco, riesca a dare una disciplina socialmente e giuridicamente migliore, a misura ed in funzione della società in cui viviamo.

Se, come spero, i segnali che mi è sembrato di percepire vanno in questa direzione, trova conferma la validità del *modus procedendi* adottato dalla Commissione giustizia nella convinzione che in una materia così delicata ed importante, anche per i risvolti ideologici e morali che essa comporta, si debba procedere per stadi di avanzamento, o meglio di approccio progressivo.

La Commissione, infatti, in tempi relativamente brevi è riuscita a licenziare, senza ricorrere ad estenuanti tentativi di mediazione, il testo sul quale vi è stata la convergenza della maggioranza dei commissari. In tal modo, attraverso una prima ma non superficiale decantazione dell'argomento, si è superato un passaggio obbligato dell'*iter* parlamentare sul quale i tempi di esame avrebbero potuto dilatarsi in modo abnorme, con vanificazione della convergente e pressante esigenza di giungere all'approvazione di una legge che da circa un decennio non riesce a decollare.

Questo punto fermo e la pausa di riflessione cui ci ha costretto l'aggiornamento dei lavori parlamentari hanno consentito di orientare il dibattito verso più pacate meditazioni che, salvo ripensamenti ed irrigidimenti non auspicabili, dovrebbero aiutarci a trovare una ragionevole intesa.

Dal dibattito è emersa una generalizzata convergenza di consenso su alcune fondamentali innovazioni introdotte nel testo approvato dalla Commissione e che di per sè sole rappresentano un rivoluzionario progresso. La prima consiste nella collocazione dei reati in esame tra quelli contro la persona e non più tra quelli contro la morale pubblica e il buon costume; trattasi, come già più volte rilevato, di un dato molto significativo, produttivo di importanti conseguenze perchè elimina una concezione restrittiva e culturalmente anacronistica e riconduce la libertà sessuale nei fondamentali diritti di libertà personale assistiti da guarentigia costituzionale e meritevoli di tutela per se stessi e non in quanto riconducibili ai valori della moralità pubblica e del buon costume.

La seconda innovazione consiste nella soppressione della distinzione tra violenza carnale ed atti di libidine violenta. Hanno motivato queste scelte due fondamentali considerazioni: una di ordine pratico, dettata dall'opportunità di eliminare problemi interpretativi di non facile soluzione, accompa-

gnati spesso da odiosi risvolti conseguenti alla necessità di accertare se in concreto vi fosse stata o meno congiunzione carnale; l'altra di politica legislativa, motivata dalla constatazione che il bene protetto, cioè la libertà sessuale, è ugualmente leso dall'uno o dall'altro comportamento, mentre la gravità degli atti concretamente compiuti acquista rilevanza solo ai fini della graduazione quantitativa della pena.

Proprio allo scopo di consentire al magistrato di applicare la sanzione con appropriata gradualità è stata prevista la riduzione della pena base minima da 3 a 2 anni.

Il presidente Leone ha espresso dissenso sulla scelta adottata, ma, con tutto il rispetto per il grande giurista, le sue osservazioni sembrano influenzate piuttosto dalla logica del codice Rocco, che ormai si accinge a compiere 60 anni (che non sono certamente troppi in assoluto, ma sono troppi per una legge), che non dalle esigenze pressanti della nostra società, sollecitata dal riconoscimento di valori che allora non erano ritenuti meritevoli di primaria tutela.

La terza innovazione consiste nell'autonoma previsione di reato per la violenza sessuale di gruppo e per il sequestro di persona a scopo di violenza sessuale. A parte marginali divergenze fissate essenzialmente su questioni di natura tecnico-giuridica, si è da tutti convenuto sul fatto che tali fattispecie, per la loro frequenza e per i devastanti effetti traumatici fisici e psichici che provocano nella vittima, meritano una specifica attenzione da parte del legislatore ed un più pesante intervento sanzionatorio a fini di prevenzione e di repressione.

Ulteriori significative innovazioni di contenuto processuale sono quelle concernenti la pubblicità del dibattimento e le modalità di conduzione degli interrogatori e degli esami nel processo. In corretta applicazione del principio generale, ribadito anche nella legge delega e nel testo proposto del nuovo codice di procedura penale, per cui il dibattimento penale deve essere pubblico, l'articolo 13 del disegno di legge stabilisce che il dibattimento relativo ai reati contro la libertà sessuale deve svolgersi a porte aperte, eliminandosi l'applicabilità del secondo comma dell'articolo 423 del codice di procedura penale in ordine a questo. Naturalmente viene rispettata la volontà della parte lesa, la quale, nella libera valutazione del suo stato d'animo e della situazione che la vede protagonista, può chiedere che il processo si svolga in tutto o in parte a porte chiuse. La decisione è demandata al giudice, sentite le altre parti. Con ciò si consente all'imputato di esporre le proprie ragioni a favore o contro la richiesta della parte lesa.

Su tali proposizioni, in coerenza con la tesi sostenuta in Commissione dal proprio Gruppo, ha espresso dissenso il senatore Filetti, ribaltando di fatto il principio della pubblicità ed elevando a regola la procedura a porte chiuse, derogabile soltanto in presenza dell'espresso assenso di tutti gli imputati e di tutte le parti offese.

Ritiene il relatore che tale impostazione sia in contrasto non solo con lo spirito del disegno di legge nel suo complesso, ma anche con i princìpi stabiliti dalla legge delega per il nuovo codice di procedura penale.

Riserve e perplessità di carattere strettamente tecnico ha sollevato anche il senatore Franza, secondo il quale sarebbe stato più opportuno rinviare ogni modifica all'esito della riforma del codice di procedura penale. Anche su queste osservazioni il relatore non è d'accordo, essendo pertinente alla materia trattata il fatto che si dettino contestualmente e contemporaneamen-

te disposizioni processuali opportune e finalizzate all'applicazione di una legge che auspicabilmente entrerà in vigore molto prima del nuovo codice di procedura penale.

Il relatore a questo proposito ribadisce che le eccezionali ragioni che giustificano il processo a porte chiuse non sussistono in materia di reati contro la libertà sessuale, dove la pubblicità, capace di additare più efficacemente alla generale riprovazione l'atto commesso, può svolgere un ruolo di prevenzione ed anche sanzionatorio più penetrante, naturalmente a condizione che il dibattimento venga condotto in modo tale da eliminare morbose curiosità e senza inutili interferenze o indagini che possono offendere la vittima e violare la sua dignità e la sua sfera di riservatezza, mettendola in un vessatorio disagio.

A questo fine opportunamente il disegno di legge ha esplicitamente e senza deroghe stabilito che non sono ammesse domande sulla vita privata e sulla sessualità della persona offesa e che l'interrogatorio e gli esami devono in ogni caso essere condotti nel rispetto della dignità e della riservatezza della persona. Ed invero, una volta stabilito che la violenza sessuale è un delitto contro la persona e non contro il bene della morale pubblica e del buon costume, è assolutamente irrilevante ogni indagine in settori, quali la vita privata e le relazioni sessuali, che non riguardano il bene tutelato. Ogni persona, quale che sia la sua condotta pregressa, ha diritto alla salvaguardia della sua libertà sessuale, o meglio alla libera scelta in materia di sesso.

Un'altra innovazione di natura processuale è quella concernente l'adozione del rito direttissimo come regola per i giudizi concernenti delitti contro la libertà sessuale.

L'assunzione di questa regola è stata sollecitata dalla necessità di assicurare un rapido ed efficace intervento della giustizia in fatti che arrecano grave turbamento sociale ed individuale, nel duplice intento, sanzionatorio e preventivo, che la consapevolezza di una pronta celebrazione del processo può operare come fattore deterrente.

È stato da più parti osservato che la precedenza accordata ai processi per delitti contro la libertà sessuale potrebbe provocare deplorevoli ritardi nella celebrazione di altri processi non meno gravi ed importanti. Mi sembra tuttavia che – in un momento di particolare sensibilità della pubblica opinione e con il proposito di favorire la formazione di un nuovo costume in un settore in cui resistono preconcetti e sacche di sottocultura che mortificano la nostra sensibilità e la nostra civiltà – la priorità del problema giustifichi anche una risposta in termini di pronta e prioritaria applicazione della legge.

Molto significativa è anche l'innovazione in forza della quale viene consentita la partecipazione al processo di associazioni e movimenti che hanno tra i loro scopi la tutela degli interessi lesi dai delitti contro la libertà sessuale. Trattasi di una innovazione che anticipa l'orientamento del nuovo codice di procedura penale nello spirito della legge delega e che ha già precedenti legislativi nel vigente ordinamento, come, ad esempio, la legge 8 luglio 1986, n. 249, istitutiva del Ministero dell'ambiente, che consente alle associazioni per la protezione dell'ambiente di intervenire nei giudizi che hanno per oggetto un danno ambientale.

Sul punto hanno manifestato il loro dissenso i senatori Leone e Filetti, il quale ultimo, in particolare, si è pronunciato per l'adozione della regola dell'inammissibilità senza il preventivo consenso di tutti gli imputati e di tutte le parti offese.

Significativa è, inoltre, la creazione di una figura tipica di intervento, caratterizzata da poteri propri esplicitamente descritti, che rappresentano rispettivamente qualche cosa di meno rispetto a quelli attribuiti alla parte civile e qualche cosa di più rispetto a quelli spettanti alla persona offesa non costituita parte civile.

Anche se di non grande momento, merita una sottolineatura l'esplicita previsione delle molestie sessuali come ipotesi autonoma e aggravata del reato di molestia di cui all'articolo 660 del codice penale.

Ho voluto sottolineare i punti sui quali si è realizzata una sostanziale convergenza – per lo meno in termini di significativa maggioranza – perchè per la loro importanza non solo teorica rappresentano di per se stessi un positivo risultato di progresso rispetto al vigente ordinamento. Ma, a mio avviso, la discussione, dapprima in Commissione e poi in quest'Aula, ha evidenziato la possibile acquisizione del principio generale della perseguibilità di ufficio di tutti i reati di violenza sessuale, oggi puniti a querela irrevocabile della parte offesa, salvo i casi previsti dai nn. 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 542 del codice penale, nei quali si procede d'ufficio. In forza di questo principio, che si pone in coerente conseguenzialità con quello recepito nell'articolo 1 – cioè la collocazione dei reati in esame tra quelli contro la persona – la violazione della libertà sessuale, espressione di un bene primario ed inviolabile della persona, viene collocata tra i reati che l'ordinamento reputa di pubblica rilevanza, la cui punizione è sottratta alla disponibilità dei privati.

Inoltre, il nostro ordinamento si allinea alla quasi totalità degli ordinamenti moderni, che accolgono il principio suddetto, accentuando la connotazione pubblicistica dei reati contro la libertà sessuale.

In questa importante acquisizione, che premia l'impegno di coloro che per anni si sono battuti per una moderna riforma della normativa, si sono inserite voci discordanti limitatamente al punto della perseguibilità a querela di parte dei fatti di violenza commessi all'interno della coppia legale o di fatto.

Naturalmente, anche i sostenitori di questa deroga confermano la validità del principio della perseguibilità *ex officio* come istituto generale e la prospettano come eccezione variamente giustificata. Già nella mia relazione scritta al testo approvato dalla 2ª Commissione, avevo esposto le ragioni che in quella sede venivano poste a fondamento della tesi contraria a quella approvata dalla maggioranza dei commissari. Quelle ragioni sono state ribadite ed arricchite di argomenti nella discussione in Assemblea da parte dei senatori Franza, Vitalone, Leone, Filetti, Mazzola e Covi. In Aula, come in Commissione, non sono mancate voci altrettanto autorevoli a sostegno della non condivisibilità della eccezione e cioè della perseguibilità d'ufficio senza deroghe anche per la violenza commessa all'interno della coppia. Sono intervenuti in proposito i senatori Manieri, Salvato, Corleone, sia pure con originale impostazione, Onorato, Battello, Boato ed Acone, al quale ultimo, vi prego di consentirmelo, senza nulla togliere ai pregi degli altri interventi, vorrei esprimere un particolare apprezzamento per la perspicuità delle argomentazioni prospettate.

Il proposito dell'equidistanza tra le tesi in contrasto, che, come relatore, ho voluto rispettare fino ad ora, non verrà meno in questa fase, anche se non mi sento esonerato dall'esporre – se me ne sarà offerta l'occasione – il mio personale punto di vista. Vorrei tuttavia sottolineare che sulla questione si è acceso un dibattito che, se è validissimo dal punto di vista teorico e

dottrinario, in verità non è altrettanto produttivo dal punto di vista pratico e comunque non ha importanza tale da giustificare una pericolosa spaccatura politica capace, se non di affossare, certamente di ritardare l'approvazione di una legge che, come ho già rilevato, è riuscita a realizzare significativi risultati. È un'affermazione che faccio con la consapevolezza che mi deriva da una pluriennale esperienza di magistrato.

Sono d'accordo con il collega Acone quando afferma che nessuno può condividere la strana idea che il rapporto coniugale debba costituire una sorta di isola di permissività sessuale in cui ogni violenza deve essere tollerata perché implicita nel cosiddetto debito coniugale. Sono d'accordo con questa e con altre affermazioni perché personalmente, come non ho mancato di dichiarare in Commissione ed altrove, sono favorevole alla perseguibilità di ufficio in ogni caso, per lo meno per ragioni di coerenza tecnico-giuridica. Ma mi rendo conto, come relatore che ha il dovere di favorire la positiva conclusione di un difficile *iter* parlamentare, che bisogna evitare gli scontri dirompenti nella evidente disparità delle opinioni emerse, palesemente o meno palesemente, all'interno dei vari Gruppi politici, senza distinzione di schieramenti, come manifestazione di insopprimibile libertà di pensiero. Per questo ho accolto con particolare soddisfazione la notizia, naturalmente ufficiosa e non controllata, che in alcuni Gruppi prevarrebbe la tendenza di lasciare ciascuno pienamente libero di esprimere le proprie personali convinzioni al di fuori di precostituiti schieramenti.

Non può sottacersi che le moderne disposizioni in materia di diritto di famiglia, con specifico riferimento alla separazione e al divorzio, hanno risolto gran parte degli antichi mali della coppia italiana, così come l'evoluzione del costume, sotto l'efficace sollecitazione dei movimenti per la emancipazione della donna, ha contribuito a rendere meno frequenti i casi di rassegnate e silenziose sopportazioni all'interno delle unioni familiari. Oggi la reazione alla violenza sessuale, come ad altri soprusi da parte del coniuge, si realizza con la separazione e con il divorzio, piuttosto che con la querela o la denuncia penale, alle quali si può fare ricorso soltanto in casi marginali, i quali certamente meritano adeguata tutela perché espressione di dolorosa emarginazione e mortificazione.

Spetterà al Parlamento, nella valutazione comparativa degli aspetti negativi e positivi che accompagnano l'una e l'altra soluzione, operare una scelta che, ripeto, per me è scontata a favore della perseguibilità di ufficio; scelta che, a questo punto, deve essere influenzata non tanto e non solo dalla forza delle argomentazioni che ciascuno ritiene di possedere, quanto dall'esigenza di giungere rapidamente all'approvazione della legge di cui è necessario, in ogni caso, assicurare i risultati positivi che tutti concordemente abbiamo apprezzato. Sarà la concreta esperienza ad aiutarci a capire meglio e ad attuare correttivi che la sensibilità dei parlamentari – i quali naturalmente continueranno a seguire il problema anche dopo l'approvazione della legge – non mancherà certo di sollecitare. Vorrei comunque fin da ora auspicare un maggiore impegno, una maggiore presenza e soprattutto il potenziamento degli strumenti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture pubbliche assistenziali (come il difensore civico, gli assistenti sociali, i consultori familiari e simili) che potrebbero, in luogo del giudice, essere opportunamente sollecitate dal vicino che venisse a conoscenza di soprusi e di prevaricazioni compiuti all'interno della famiglia; attraverso questo potenziamento delle strutture esistenti o eventualmente da costruire

si può realizzare un effettivo e concreto intervento in quei casi di dolorosa emarginazione, sopraffazione e sofferenza ai quali ho fatto riferimento.

La divaricazione più marcata sia in Commissione che in Aula si è registrata sul problema, divenuto centrale, concernente l'eliminazione o il mantenimento dell'istituto della presunzione assoluta di violenza. Vi prego di consentirmi l'uso di questa espressione, del resto richiamata anche da molti colleghi intervenuti nel dibattito, pure se qualcuno, forse preoccupato del significato che essa assume, preferisce aggirarla con perifrasi edulcorate. Si parla di presunzione di violenza allorchè il fatto viene compiuto nei confronti di persona minore di anni 14 o incapace di intendere e di violare, così come previsto dal vigente codice penale. Con soddisfazione debbo registrare che non vi sono stati apprezzabili dissensi sulla soppressione della presunzione di violenza per atti sessuali compiuti su persone mentalmente, psichicamente o fisicamente menomate, sanzionata dal n. 3 del secondo comma dell'articolo 519 del codice penale e gravemente limitativa del diritto alla sessualità di tali soggetti che, pur psichicamente o fisicamente *minus habentes*, non possono essere costretti a reprimere pulsioni naturali di cui percepiscono il significato e le sollecitazioni, forse con minor consapevolezza, ma certo non con minore intensità. Nei confronti di costoro occorre che l'autore abbia concretamente approfittato dello stato di incapacità sollecitando il compimento di atti sessuali non spontaneamente desiderati o accettati, e questo è sicuramente un significativo progresso.

Per quanto riguarda invece i minori degli anni 14, le opinioni appaiono nettamente divergenti, anche se accomunate dal coincidente proposito di accordare al minore la più efficace ed idonea tutela: da un lato i senatori Franza, Vitalone, Leone, Filetti e Mazzola, dall'altro, sia pure con sfumature diverse, i senatori Manieri, Salvato, Corleone, Pollice, Onorato, Boato, Acone e Battello, in posizione equilibratamente intermedia il presidente della Commissione giustizia, senatore Covi. Colgo l'occasione per rivolgere a quest'ultimo un ringraziamento specifico e particolare per il lavoro intelligente e paziente con il quale è riuscito a portare a termine un non facile dibattito nella Commissione giustizia; lo debbo fare ufficialmente, come membro della Commissione e come relatore, perché, se non ci fosse stata la sua equilibrata conduzione del dibattito, forse non avremmo avuto il piacere, per alcuni, o il dispiacere, secondo altri, di condurre questa discussione oggi in Aula.

Tutti hanno illustrato sapientemente e con esauriente motivazione il rispettivo punto di vista. Se mi è consentito esprimere un giudizio, il dibattito ha avuto un tono di elevato livello e di significativa pacatezza ed è stato caratterizzato dalla percezione del fatto che il problema più importante non era tanto quello di preservare il minore dalle effusioni erotico-amorose (scherzosamente definite «esplorazioni birichine») che sono tanto diffuse tra i ragazzi e che, anche se audaci, almeno nella valutazione degli anziani, non provocano loro alcun turbamento, quanto quello di tutelarli contro gli abusi e la subdola circuizione che a loro danno pótrebbe essere compiuta dagli adulti i quali quasi sempre si rapportano ai fanciulli e agli adolescenti in posizione di superiorità psichica, fisica e sociale. Sarebbe inutile a questo punto, dopo l'approfondita discussione svoltasi in Commissione e ribadita in questa Aula, ripetere gli argomenti a sostegno dell'una o dell'altra tesi, anche perché rischierei di esprimere giudizi influenzati dal mio personale convincimento, del quale non ho fatto mistero e che ho più volte esternato;

rischio che non voglio correre per non rendere più difficoltosa l'acquisizione di una soluzione ragionevole che può esserci e che non può essere definita con liquidatoria perentorietà «un mediocre compromesso». Auspichiamo invece una soluzione ragionevole, cioè di incontro fra opinioni diverse, perché siamo consapevoli che il problema, per le conseguenze sociali, umane e morali che comporta, non può essere inserito nell'ambito di dispute politiche o di steccati ideologici; tali dispute pur devono guidare al sostegno delle tesi contrapposte, ma solo per pervenire, nella logica del processo dialettico, alla sintesi operativa e costruttiva, senza la quale la disputa diventa sterile e controproducente.

Questa preoccupazione e questo obiettivo devono indurre tutti noi - almeno a mio giudizio - che abbiamo il compito di fare leggi a misura d'uomo ed in funzione della società in cui viviamo, a valutare attentamente le conseguenze, vere o verosimili, e non quelle enfatizzate, che da un scelta piuttosto che da un'altra possono derivare. Infatti tutti - voglio sottolinearlo - senza esclusione alcuna, abbiamo a cuore la sorte e l'integrità fisica e morale dei minori ed in generale dei più deboli. Il sostegno dell'una o dell'altra tesi non consente la manichea collocazione degli uni o degli altri entro le barriere incomunicabili del bene e del male, perché ciascuno, in buona fede, anche se da prospettive diverse, intende realizzare il comune obiettivo.

L'intransigenza esasperata, a mio avviso, è controproducente e pericolosa, specialmente in un periodo che è caratterizzato da un incessante cambiamento di opinioni o meglio dal cambiamento di metodo con cui le opinioni debbono e possono essere sostenute. Basterebbe ricordare com'è cambiato l'atteggiamento che alcuni avevano allorché fu celebrato il *referendum* sul divorzio rispetto alla situazione attuale in cui il divorzio è stato riconosciuto come istituto acquisito e, dopo una pluriennale esperienza, le paventate conseguenze catastrofiche, che non si sono verificate.

Cambiare opinione è normale ed avere un atteggiamento duttile lo è altrettanto. Vorrei ricordare a questo proposito che lo stesso Presidente del Consiglio, che certamente non era e non è favorevole alle tesi che erano state sostenute o che si appalesavano come prevalenti nell'ambito del comitato ristretto della Commissione giustizia, nel documento programmatico del suo Governo, auspicava che venisse sollecitamente approvato il testo elaborato dal comitato ristretto. Certamente non era questa la sua opinione, ma egli, naturalmente mediando tra la sua e le opinioni di altri, dovendo manifestare la espressione unitaria del programma governativo, aveva fatto questa dichiarazione che ha un grande significato. Le opinioni sono suscettibili di mutazione e non c'è niente di anomalo proprio perchè, cambiando i presupposti e le situazioni concrete, le opinioni possono essere modificate.

Ora, a me sembra che, alla luce di questa impostazione che non vuole essere possibilistica, ma, a mio avviso, soltanto ragionevole, sia possibile perseguire lo scopo al quale tutti noi tendiamo, cioè acquisire intanto i risultati ai quali siamo pervenuti, con il consenso pressochè unanime, e di giungere rapidamente all'approvazione della legge, In quest'ottica ragionevole mi sembra suoni stonata la richiesta, da alcuni prospettata o ipotizzata, di ricorrere al voto segreto per far prevalere l'una o l'altra opinione. Sarebbe una scelta - mi sia consentito dirlo a titolo personale - molto pericolosa e molto grave, specialmente in un momento in cui la maggioranza si accinge a discutere della sopravvivenza o meno dell'istituto del voto segreto. Sarebbe

altresì pericoloso ed inopportuno, perchè consentirebbe a molti franchi tiratori (inoltre – a quanto mi risulta – c'è una estrema disinformazione sul problema) di giudicare appunto sulla base di questa loro disinformazione. A quest'ultima ha contribuito in parte (non voglio attribuire responsabilità ad alcuno: lungi da me questo proposito) anche l'informazione giornalistica, che ha enfatizzato alcuni aspetti aventi sicuramente una grossa presa presso la pubblica opinione, ma che non sono certamente il massimo a livello di razionalità. Purtroppo è molto più facile far comprendere uno *slogan* emotivo che un'articolata argomentazione razionale, e quindi ho avuto la percezione precisa che molte persone, che si sono approssimate al problema, sia pure con interesse, fossero vittime di una deformata, suggestiva e emotiva informazione.

È possibile dunque che queste motivazioni abbiano una prevalenza nella scelta di un voto, che solo apparentemente sarebbe di coscienza, ma credo più verosimilmente che sarebbe frutto di disinformazione.

SPADACCIA. Anche questa è una presunzione.

CASOLI, *relatore*. È una presunzione che mi attribuisco in maniera esclusiva; assumo la paternità di ciò che dico, trattandosi di una mia personale opinione, che ribadisco anche sotto un altro profilo. Infatti con il voto segreto si potrebbe consentire a molti pavidi di affermare senza possibilità di smentita di aver sostenuto l'una o l'altra tesi, a seconda che si rapporti con l'associazione A o con l'associazione B.

SPADACCIA. Oltre che una presunzione, mi sembra anche grave. (*Interruzione del senatore Marinucci Mariani*).

CASOLI, *relatore*. È un mio punto di vista estremamente personale, anche perchè sono favorevole alla soppressione del voto segreto.

MARINUCCI MARIANI. Non è solo una sua personale opinione: noi siamo d'accordo.

SPADACCIA. È favorevole all'abolizione del voto segreto anche sui problemi di coscienza e di libertà?

MARINUCCI MARIANI. Ma quale coscienza!

CASOLI, *relatore*. Io rispetto la sua opinione...

PRESIDENTE. Senatore Casoli, vada avanti con il suo intervento.

CASOLI, *relatore*. La prego di scusarmi, signor Presidente. Onorevoli colleghi, mi avvio rapidamente alla conclusione per sottolineare come, proprio in questo spirito e di fronte all'esigenza di pervenire ad una ragionevole soluzione, per quello che mi riguarda, a titolo di opinione personale o in qualità di relatore se preferite, ho ritenuto, pur avendo delle divergenze di fondo (e il ministro Vassalli ne è perfettamente a conoscenza), di dover accogliere con estremo interesse la proposta di ragionevole mediazione operata dal Governo con il suo emendamento. Con tale proposta

si mette a fuoco il duplice problema della salvaguardia dei minori al di sotto dei quattordici anni o al di sotto dei sedici quando esiste un particolare rapporto fra l'autore del fatto e il minore stesso. Ma al tempo stesso si introduce un significativo principio estremamente emblematico ed importante: si svincola il concetto di presunzione da una astratta e oggettiva valutazione di un solo dato, quale quello dell'età della persona offesa, laddove il concetto di violenza di per se stesso si inserisce in un rapporto che vede coinvolti contemporaneamente l'autore del fatto e il soggetto passivo del fatto medesimo.

Introducendo e canonizzando nell'ultimo capoverso questo principio – cioè il riferimento non solo all'età della parte offesa, ma anche alla differenza di età con l'autore del fatto, come presupposto di riconoscibilità, alla luce dell'esperienza, della scienza e della conoscenza, di una ragionevole parametrazione della immaturità – aderendo dunque a questa tesi mi sembra che il relatore – o comunque il senatore che vi parla – compia un ragionevole passo in avanti verso quella auspicata soluzione di buon senso, che certamente questa Aula vorrà consacrare.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ho concluso un discorso che forse poteva essere contenuto in termini più ristretti. Tuttavia, ho ritenuto doveroso, anche per riguardo ai colleghi intervenuti in questo dibattito, fare dei riferimenti, sia pure sommari e certamente riduttivi, ai loro pregevoli interventi e soprattutto per sottolineare che il clima di quest'Aula ci fa ben sperare che con alto senso di responsabilità e senso civico adempiremo al nostro dovere di legislatori. (*Applausi dalla sinistra, dal centro, dal centro-sinistra, dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, la conclusione del Governo in questa sede di chiusura della discussione generale sarà sintetica, anche se responsabile, per ragioni che è facile intuire. Ho detto «conclusione» e non «replica», secondo il linguaggio rituale, perchè non siamo in presenza, come è noto, di una iniziativa legislativa del Governo, bensì di quattro disegni di legge di iniziativa parlamentare e perchè il Governo non è dunque intervenuto in quest'Aula nè con una relazione scritta nè con una introduzione orale.

L'unica sua presenza è stata finora attestata dalla vigile cura e dall'impegno con cui il sottosegretario di Stato, senatore Franco Castiglione, ha puntualmente seguito i lavori della Commissione giustizia: è pertanto a lui per primo che vanno il mio apprezzamento e il mio saluto, insieme al mio ringraziamento per avermi sostituito in un compito che alcuni dei presenti sanno quanto mi sia stato sempre poco congeniale, anche se non ho mancato di far fronte ai doveri dinanzi ai quali di volta in volta mi hanno posto le cariche variamente rivestite.

Qui, in Aula, per una consuetudine di questo ramo del Parlamento ed anche per non sottrarmi ad uno di quei doveri, debbo intervenire io stesso, che tra l'altro sono proponente di alcuni emendamenti aventi tutti avuto, prima del loro deposito, il crisma del Consiglio dei Ministri nelle forme volute da una circolare del presente Governo.

Il mio secondo ringraziamento ed apprezzamento va ovviamente al senatore Giorgio Casoli, la cui relazione è stata l'altro ieri in quest'Aula già ampiamente elogiata da vari senatori, anche da coloro che dissentono da alcuni punti, persino da punti fondamentali, del lavoro uscito dalla Commissione in sede referente, come ad esempio il senatore Giovanni Leone.

Effettivamente, si tratta di una relazione completa, segnalata per la sua capacità di riassumere in forma chiara numerosi e non facili argomenti dopo un dibattito indubbiamente difficile, e soprattutto serena ed obiettiva, dotata di una serenità che si è trasfusa in quest'Aula, dove almeno finora il dibattito ha potuto essere, nonostante alcune inevitabili tensioni, notevolmente sereno. La apprezzo anche in alcuni contenuti, ad esempio quando a pagina 9 si legge, a proposito del tormentato dibattito sulla sessualità del minore e sull'esigenza di tutela dei minori più in generale, che in fondo il Parlamento tende ad uno scopo comune e che le divergenze tra le varie soluzioni prospettate sono essenzialmente metodologiche. Mi soffermerò brevemente su questo argomento più oltre per dire che tuttavia forse non solo di metodo si tratta ma di alcune scelte di principio da cui appare difficile derogare sia pure con nobili propositi.

Ringrazio il senatore Casoli anche per la sua replica testè ascoltata, competente, impegnata, e tuttavia aperta.

Il problema della violenza sessuale (tale fino a questo momento è il titolo del disegno di legge unificato uscito dalla Commissione), è un problema grave in ogni ordinamento civile, oggi certamente ma anche ieri ed anche in un passato remoto, e rimarrà grave domani.

Il fatto che il Governo, pur dopo che il problema è stato posto da anni con tanto vigore all'attenzione del paese, non sia portatore in materia di un proprio disegno di legge non significa menomamente che il Governo stesso non sia interessato a soluzioni eque e, se necessario, innovatrici e, più in generale, ad una riforma del sistema vigente. Significa soltanto che il Governo, se forze parlamentari non avessero adottato iniziative di legislazione – per dire così – diretta, sarebbe intervenuto nel quadro di una legge delega per la riforma dell'intero codice penale del 1930, parte generale come parte speciale; disegno che sto attualmente affrontando con ferma volontà innovatrice e con il sussidio di alcuni insigni studiosi del diritto penale.

Ho già avuto occasione di esprimere altre volte la mia opzione decisa per il decreto legislativo in materia di redazione di nuovi codici, come del resto è nella nostra tradizione, non considerando le Aule parlamentari come la sede ideale per la messa a punto di strumenti normativi di tanto ampia, solida e presumibilmente duratura portata quali sono i codici; ma ciò non significa che non si debbano prendere nella dovuta considerazione soluzioni diverse, specie se attinenti a singoli capitoli di parte speciale – come la presente – e tanto meno significa che non meriti il massimo apprezzamento nella specie odierna il lavoro egregiamente svolto dalla Commissione giustizia di questo ramo del Parlamento, autorevolmente presieduta dal senatore Giorgio Covi.

Di fronte ad una iniziativa parlamentare tanto impegnata il Governo ha ritenuto di doversi limitare all'espressione di alcuni apprezzamenti e alla proposizione di alcuni emendamenti, o su punti che gli sono sembrati essenziali per il coinvolgimento di responsabilità che sono fondamentali per il Governo medesimo, o su punti secondari sui quali ha ritenuto tuttavia di poter fornire un proprio apporto tecnico. Per il resto, e i punti sono molti, il

Governo stesso ha preferito rimettersi alla maturità del giudizio di questo ramo del Parlamento che potrà su tali punti o accogliere il testo proposto dalla Commissione o accogliere taluno degli emendamenti da varie parti presentati.

Senza entrare – non è assolutamente mia intenzione – nella filosofia complessiva del provvedimento, o tanto meno in quella della materia in questione (comprendete che come vecchio studioso del diritto penale non mi sarebbe disagevole), dirò soltanto, a proposito di apprezzamenti dovuti, che il Governo condivide appieno la nuova collocazione dei delitti in questione come delitti contro la persona, in un capo dedicato a quella libertà sessuale che è indiscutibilmente un capitolo nella teoria delle libertà individuali. Forse, come ha rilevato il senatore Vitalone, si sarebbe dovuto parlare soltanto o anche di inviolabilità sessuale, come avviene per l'inviolabilità del domicilio o per l'inviolabilità del segreto. Comunque, «libertà sessuale» è termine entrato da oltre un cinquantennio nella dottrina e quindi va accolto nel codice.

È motivo di grande conforto vedere come su questa collocazione tutti siano oramai d'accordo e non vi sia più spazio alcuno per certe polemiche del passato.

Viceversa, non posso esprimere apprezzamento per la riduzione delle pene. So bene che essa è frutto dell'ormai decisa e irrevocabile assimilazione di tutti gli atti di libidine violenta alla violenza carnale vera e propria, ma non riesco a vedere quanto questa riduzione assai forte per il minimo – da tre a due anni – possa conciliarsi con l'allarme destato dal rinnovarsi quotidiano di gravi casi di violenza e, soprattutto, con la campagna (non interessa se di movimenti femministi o di altri) contro lo stupro, che ha accompagnato e accompagna le speranze riposte nella nuova legge. Questa riduzione appare tanto più preoccupante se si pensa che le pene previste dal codice Rocco, a torto ritenuto tenero con questi delitti, erano le stesse del codice liberale Zanardelli di cento anni fa e soprattutto se si tiene conto del fatto che nel nostro sistema vigente esistono le attenuanti generiche già bastevoli per far scendere una pena da tre a due anni, e che per le pene fino a due anni è concedibile la sospensione condizionale della pena. Nè questa preoccupazione è sopita dall'introduzione del delitto di violenza sessuale di gruppo, una previsione per la quale il Governo esprime apprezzamento, soprattutto perchè permetterà di punire più gravemente i fatti commessi da due o più persone riunite. A proposito della definizione di questo delitto il Governo ha ritenuto di proporre, come si vedrà successivamente, un emendamento di natura puramente tecnica mutuato da una proposta delle senatrici Salvato e Bochicchio Schelotto. Tuttavia il Governo ha preso atto anche dell'articolo 3, contenente talune aggravanti specifiche, ed in considerazione di questo rinuncia a chiedere un aumento delle pene per il reato base.

Sulle due innovazioni fondamentali alla disciplina vigente uscite dalla Commissione giustizia il Governo si dichiara neutrale, cioè pienamente remissivo alla volontà del Parlamento, dal cui seno quelle innovazioni sono da lungo tempo uscite. Intendo riferirmi alla già menzionata unificazione di tutte le forme di violenza sessuale ed alla generalizzata perseguibilità d'ufficio dei reati in esame. Ho sentito dire che si tratterebbe, almeno per la prima, ma forse anche per la seconda, di una rivoluzione culturale o di una grande svolta culturale. Preferirei in ogni caso la seconda locuzione, la prima riportando la mia memoria ultraventennale (mentre qui basterebbe, come

tutti sanno, una memoria ventennale) a precedenti terribilmente foschi e sinistri, sia pure di altro paese. Preferirei apprezzare altre ragioni meno rivoluzionarie, cioè quelle nascenti dalle indagini spesso raccapriccianti o disgustose, in ogni caso umilianti per le vittime, a cui spesso la distinzione costringeva i processi, anche se non posso nascondermi che in una certa misura l'indagine sulle modalità del fatto rimarrà il perno dell'accertamento giudiziale. Inoltre non posso non ricordare che da tempo immemorabile la giurisprudenza ha assimilato gli atti di libidine più gravi, per così dire tipici, alla violenza carnale. Per attenuare la pericolosità dell'assimilazione sul versante dei fatti meno gravi (oggi per la giurisprudenza è atto di libidine violenta anche un toccamento attraverso un pesante cappotto) si è proposta la creazione fin dalla scorsa legislatura della figura criminosa, peraltro contravvenzionale come la molestia generica o principale, della molestia sessuale, per la quale pure, dati i presupposti e le ragioni ora accennati, il Governo esprime apprezzamento.

Al riguardo ho preparato, sostituendolo ad uno precedente, un emendamento nel senso auspicato dal senatore Boato, anche se solo parzialmente confluente con il suo suggerimento. Infatti è difficile allo stato espungere questo reato dal novero delle contravvenzioni concernenti la tranquillità pubblica. Lo sviluppo della legislazione potrà suggerire rimedi più adeguati; per ora non è senza importanza che la previsione specifica vi sia e che le pene siano più gravi di quelle della molestia comune ed in ogni caso siano sempre pene detentive.

Quanto alla generalizzata procedibilità d'ufficio, mi limito a rilevare che essa è aggravata nei suoi possibili pericoli dalla regola della pubblicità del giudizio sancita in via di principio, con la conseguenza che la persona offesa potrebbe essere due volte violata nella sua personale aspirazione al silenzio su quanto ha patito. Ma ormai anche questa è una scelta che può considerarsi definitiva e sulla quale il Governo come tale non ha nulla da dire, tanto essa appare acquisita ed anzi – questa sì – qualificante di una scelta culturale di fondo.

Desidero solo dare atto per la dignità stessa del Parlamento degli elevati interventi che ho ascoltato dai senatori Leone e Filetti, ai quali va il mio personale e rispettoso apprezzamento.

Premessa questa posizione remissiva del Governo in linea generale, è chiaro che il Governo non prenderà posizione sulla scelta operata dalla Commissione per quanto attiene all'estensione di detto principio della procedibilità d'ufficio ai fatti commessi all'interno della coppia, e di riflesso sull'emendamento presentato dal Gruppo della Democrazia cristiana e da altri senatori per mantenere per tali fatti la punibilità a querela sia pure irrevocabile. Vi sono argomenti nell'uno come nell'altro senso: essi saranno sviluppati nella discussione sugli emendamenti e il Governo si limiterà ad ascoltarli.

Il punto sul quale viceversa il Governo non ha potuto non prendere posizione è quello relativo alla tutela dei minori: prima di tutto perchè si tratta di una materia fondamentale, che dà luogo a doveri inderogabili anche di chiarezza, e poi anche per coerenza con un disegno di legge presentato sotto il precedente Governo, ma da due ministri che fanno parte anche del presente, come il senatore Russo Jervolino ed io stesso.

Non è possibile a mio fermo avviso, lasciare questa materia al parametro dell'incapacità di intendere e di volere come era stato proposto in un primo

tempo in sede di Commissione, o a quello indubbiamente più corretto della maturità come proposto in secondo momento e come è detto nel testo licenziato dalla Commissione – articolo 609-*bis*.

In tutti i codici del mondo, onorevoli senatori, vi è il limite dato dall'età; si tratta di un criterio che indubbiamente può essere fonte di possibili disparità ed ingiustizie, come in tutti i casi in cui una legge debba indicare un determinato limite temporale, ma a garanzia per altro di certezza, garanzia per tutti, garanzia della collettività, dell'autore del fatto e della giustizia. È vano pensare di rimettersi all'apprezzamento del giudice non solo per le fatali disparità di giudizio tra giudice e giudice, ma per il motivo ben più valido che l'impatto, almeno in un elevato numero di casi, avviene con la polizia, e non è ammissibile lasciare a quest'ultima la facoltà di dire: vedremo se la ragazza era o meno sessualmente matura; intanto vieni con me in galera! Oppure: giudicherò io poliziotto se la ragazza è matura o meno.

Il danno può essere irreparabile e comunque è intollerabile l'impatto sia per il presunto autore della violenza, sia per la presunta vittima; a ciò si aggiunga l'incongruenza di una legge che, attraverso norme processuali, vuole inibire indagini sulla cosiddetta sessualità della persona offesa – vedi l'articolo 13 del testo licenziato dalla Commissione – e questa interdizione fa poi valere soltanto a vantaggio degli adulti.

Nè attraverso l'indicazione di un'età al di sotto della quale si intende garantire l'assoluta intangibilità sessuale si fa rivivere la cosiddetta violenza presunta; si tratta di un termine di comodo del gergo giudiziario e qualche volta anche della dottrina!

GALLO. Bravo, bravo!

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Non si tratta di violenza presunta, dato che si parte dal consenso, ma della intangibilità sessuale, o se volete dell'inviolabilità sessuale del minore. Casomai, la violenza presunta è un concetto che si attaglia ai casi di totale incapacità fisica o psichica, ma non, a mio sommesso avviso, al caso del minore.

Insomma, onorevoli senatori, un limite legale ci vuole ad ogni costo, come è indicato in ogni codice del mondo, sia poi esso quello dei dodici anni, come nel codice Zanardelli – che per altro considerava, lo ricordo a me stesso, imputabile il minore oltre nove anni di età, con una concezione dunque del tutto diversa da quella successiva – sia esso quello di tredici, come in Gran Bretagna, sia esso quello di quattordici, come nel vigente codice italiano e in quello della Germania federale, sia esso di quindici, come in Polonia e in Francia, o di sedici, come in Svizzera e in Belgio.

Detto questo, devo chiarire il senso dell'emendamento governativo diretto ad aggiungere l'articolo 3-*bis*, e debbo fare al riguardo una dichiarazione di un certo rilievo.

L'emendamento proposto dal Governo consta di due parti: una prima rappresentata dai primi due commi, che riporta la situazione ad un dipresso al codice vigente con il suo limite dei quattordici anni ed aggiunge l'aggravante per i fatti commessi su persona di età inferiore ai dieci anni, come proposto dalla Commissione ed una seconda, rappresentata dal comma terzo, che stabilisce che «se il minore ha compiuto dodici anni, il fatto non è punibile quando è commesso da persona con la quale intercorre una differenza di età non superiore a quattro anni». Per questo terzo comma, e

solo per esso, preannuncio il ritiro da parte del Governo, avendomi palesato il Presidente del Consiglio dei Ministri di non essere d'accordo, non avendolo potuto vedere nel momento in cui la Presidenza del Consiglio, in data 9 giugno ultimo scorso, mi dava il proprio pieno assenso debitamente da me richiesto come per ogni emendamento governativo, in ottemperanza ad una circolare dell'attuale Presidenza del Consiglio. Ma, al di là di queste situazioni formali, è chiaro che un governo non può mantenere un emendamento sul quale il proprio Presidente non è d'accordo. D'altra parte il terzo comma dell'emendamento era stato da me predisposto nell'intendimento di trovare un accordo fra i Gruppi su questo tema tanto controverso degli amori più o meno innocenti tra giovanissimi: un tema, chiamato anche della sessualità giovanile, sul quale un bisogno d'accordo è avvertito anche nel Gruppo della Democrazia cristiana, se guardo all'emendamento, presentato in proposito per i fatti di lieve entità, illustrato dal senatore Mazzola martedì in quest'Aula. Ma per me, pur desiderando trovare un punto di comprensione e di incontro, fondamentale rimane che si fissi un'età al di sotto della quale il raporto sessuale non è ammesso, altrimenti una legge che si vuol fatta sull'onda delle richieste dei movimenti per una maggiore protezione della donna rischierebbe di trasformarsi in una legge che favorisce la pedofilia, una peste non meno diffusa dello stupro, individuale o di gruppo. Ovviamente, ritirando il comma terzo del nuovo articolo 3-*bis* il Governo si rimetterà all'Assemblea per gli emendamenti di contenuto identico o analogo che fossero presentati, non senza tuttavia rilevare (ma questa è una mia osservazione, anche se so essere tutt'altro che isolata) che la via maestra avrebbe potuto essere quella del mantenimento della punibilità a querela del genitore o del titolare di analoga potestà, che fino ad oggi ha costituito lo sbarramento più valido a protezione degli amori fra minori. Ma oggi, a parlare di querela, sembra quasi parlare di cosa delittuosa. (*Interruzione del senatore Leone*).

Mi permetto di ricordare a me stesso l'ultimo comma dell'articolo 235 e l'ultimo comma dell'articolo 236 del codice di procedura penale dove, a proposito dell'arresto in flagranza, si dà spazio anche alla sola dichiarazione della volontà di proporre querela. L'articolo 235 stabilisce infatti che se si tratta di delitto punibile a querela, l'arresto in flagranza deve essere eseguito se la querela viene proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo e che se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Ugualmente, per l'arresto facoltativo, si ripete che, se si tratta di un delitto punibile a querela l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo e che se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Ma, come dico, la querela è un tema del quale non si deve neanche parlare.

LEONE. È un delitto parlare di querela!

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Detto questo, auguro al Senato di trovare le vie più sagge per uscire da questo contrasto di vedute su un tema di innegabile rilievo.

Per gli altri emendamenti presentati dal Governo rinvio al momento dedicato alla loro specifica illustrazione. Come ho detto, si tratta di emendamenti tecnici. (*Interruzione del senatore Leone*) Sì, senatore Leone, ci sono nella vita queste viltà o per lo meno queste perplessità, ma non esageriamo, sembra che ella abbia già due volte accusato il Parlamento di viltà. Non è viltà dunque il non presentare un emendamento per arrivare alla querela. Se sarà presentato lo valuteremo, ma non lo presenterò certo io.

LEONE. Io l'ho presentato.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. In questo caso sarà oggetto della nostra valutazione.

Detto questo, per gli altri emendamenti del Governo rinvio al momento dedicato alla loro specifica illustrazione. Si tratta di emendamenti tecnici, compreso quello all'articolo 609-*bis*, dato che esso è dovuto soltanto alla ritenuta necessità di espungere l'immaturità per passare alla determinazione della soglia di età minima per la validità del consenso di cui al nuovo articolo 3-*bis*.

Unica novità sostanziale è l'eliminazione dell'ipotesi dell'inganno, che è in armonia con il titolo e con l'oggetto della legge; ma è un'innovazione alla quale io stesso non tengo in modo particolare, pur mantenendo la proposta. Mi limito a ricordare che l'articolo 331, n. 4, del codice Zanardelli prevedeva il delitto, al pari della violenza vera e propria, nei confronti «di chi non sia in grado di resistere per malattia di corpo o di mente, o per altra causa indipendente dal fatto del colpevole, ovvero per effetto di mezzi fraudolenti da esso adoperati». Dunque, non per il mezzo fraudolento in se stesso, ma in quanto tale da determinare un'incapacità a resistere.

A questo punto, per non allungare il discorso – che è il più sintetico possibile in relazione alla vastità della materia e nel quale non ho neppurre lambìto le questioni processuali, sulle quali pure in sostanza il Governo è remissivo all'Assemblea del Senato – vorrei solo permettermi di esprimere l'apprezzamento per i vari oratori intervenuti che dal primo all'ultimo ho attentamente ascoltato, come è mio costume, nella giornata di martedì; altrimenti finirei per aver menzionato soltanto alcuni di essi, appunto quelli citati poc'anzi. Dedicherò a ciò brevissime parole, perché certamente questi illustri oratori non hanno bisogno del mio commento.

Un apprezzamento del tutto particolare desidero esprimere per l'intervento del senatore Franza, che ha parlato anche da conoscitore attento della materia criticando – come ho fatto anch'io – il ricorso al criterio della maturità se sostituito a quello, unico e certo, dell'età. La senatrice Manieri ha egregiamente illustrato, anche dal suo punto di vista di promotrice e proponente del disegno di legge in esame, i contenuti essenziali dello stesso. Il ricordo del suo discorso mi riporta ad un punto che ho trascurato: la proposta abrogazione della figura del ratto e di altre a cui il Governo non si oppone, visto soprattutto che è subentrata una previsione riguardante il sequestro di persona a scopo di violenza sessuale punita – e qui sono proprio d'accordo – assai più gravemente del ratto. Dell'intervento del senatore Vitalone (seguo l'ordine della discussione dell'altro ieri) ho già parlato: esso mi trova consenziente nel richiamo ai codici di altri paesi ed ai pericoli degli abusi contro i minori d'ambo i sessi.

Sono pienamente d'accordo con la senatrice Salvato sul fatto che il Parlamento debba dopo dieci anni dimostrare di essere in grado d'arrivare in porto con questa disciplina: il Governo ha dato prova di concordare su ciò

quando responsabilmente è entrato in scena cercando di contribuire al raggiungimento di un risultato, pur nel rispetto delle proprie responsabilità ritenute irrinunciabili; e lo ha fatto vuoi con proposte destinate a trovare temi di conciliazione tra tutti, vuoi con emendamenti tecnici diretti ad un possibile miglioramento del testo che entrerà pur sempre a far parte di un codice. Quanto ai contenuti dell'importante intervento della senatrice Salvato, ho già accennato al valore secondario che attribuisco alla proposta eliminazione dell'inganno; aggiungo che alcuni dei casi menzionati sono stati ritenuti dalla giurisprudenza di vera e propria violenza. Ho spiegato le ragioni che mi vedono contrario al richiamo alla maturità, un giudizio che per essere attribuito al giudice può risultare troppo tardivo.

Dell'intervento del senatore Corleone ho apprezzato molti passi, specialmente le acute osservazioni sui pericoli di un doppio regime per la querela. Ho già detto dell'importante e responsabile intervento del senatore Mazzola e poco posso dire di quello del senatore Pollice, favorevole in modo argomentato al testo della Commissione, o di quello particolarmente ampio con cui il senatore Onorato ci ha fatto rivivere le ragioni della odierna innovazione.

Ringrazio il senatore Boato per l'apprezzamento sui miei sforzi, per i contributi anche di ordine sistematico suggeriti e per tutto il tono del suo intervento. Gli stessi ringraziamenti sento di dover rivolgere al presidente Covi, al senatore Acone, che ha dato un elevato contributo anche all'illustrazione degli aspetti processuali della legge, ed al senatore Battello che ha giustamente invocato l'abbandono di certi ideologismi e ha constatato come gli anni di lavoro su questi temi non siano trascorsi invano.

Termino proprio qui, onorevole Presidente, perchè questo è l'auspicio del Governo, cioè che una legge plausibile possa uscire da quest'Aula come tante altre volte e che alcuni contrasti, pur nel rispetto delle opinioni di ciascuno, possano essere sanati. (*Applausi dalla sinistra, dal centro e dal Gruppo federalista europeo ecologista. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale è inserita la seguente:

«Sezione II-*bis*. – Dei delitti contro la libertà sessuale».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*bis*. - (*Violenza sessuale*). – Chiunque con violenza, minaccia o inganno, ovvero con abuso di autorità pubblica o privata, ovvero approfittan-

do della immaturità o della incapacità di intendere o di volere al momento del fatto, costringe o induce taluno a subire o a compiere atti sessuali, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Alla stessa pena soggiace chi, abusando di relazioni di parentela o di affidamento nei confronti di un minore di anni sedici, lo costringe o lo induce a subire o a compiere atti sessuali».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 609-*bis*. - *(Della violenza carnale)*. – Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;

4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona"».

2.3 LEONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 609-*bis* – (*Violenza sessuale*). – Chiunque con violenza, minaccia o inganno, costituito da sostituzione di persona, ovvero approfittando della immaturità o della incapacità di intendere o di volere nel momento del fatto, costringe o induce taluno a commettere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da due a otto anni. Alla stessa pena soggiace chi, abusando di relazioni di parentela entro il terzo grado o di affidamento di un minore di anni sedici, lo costringe a subire o compiere atti sessuali, ovvero chiunque, senza violenza o minaccia, si renda responsabile di tali fatti nei confronti di persona minore degli anni quattordici"».

2.4 FILETTI, MISSERVILLE, MOLTISANTI

All'emendamento 2.1, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Soggiace alla stessa pena anche chi, abusando dello stato di soggezione in cui taluno si trova davanti a lui a causa di un pubblico ufficio esercitato nei

suoi confronti ovvero di una posizione di supremazia giuridicamente rilevante, lo determina a compiere o subire atti sessuali».

2.1/1 SALVATO, BATTELLO, TEDESCO TATÒ, ZUFFA, MACIS, IMPOSIMATO, LONGO, GIUSTINELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 609-*bis*. - (*Violenza sessuale*). – Chiunque con violenza o minaccia costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Alla stessa pena soggiace chi determina taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica"».

2.1 IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 609 del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 609-*bis*. - *(Violenza sessuale)*. – Chiunque, con violenza, minaccia ovvero approfittando di una situazione di incapacità di intendere o di volere al momento del fatto, commette su taluno atti sessuali, ovvero lo costringe a commetterli sulla persona del colpevole, su se stesso o su altri, è punito con la reclusione da due a otto anni"».

2.2 MANCINO, GALLO, COCO, PINTO, VITALONE, DE GIUSEPPE, DI LEMBO, VENTURI, RUFFINO

Al comma 1, nel primo capoverso, sopprimere le parole: «o inganno».

2.5 CORLEONE, SPADACCIA

Invito i presentatori ad illustrarli.

* LEONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, i miei emendamenti – come si prevedeva – non hanno avuto la fortuna di ricevere gli alti elogi del Ministro perchè il Ministro non era d'accordo con gli stessi, per lo meno per quanto ha letto e non per quello che è nell'animo. È un anno che questa Assemblea sta vivendo una stagione non felice di formazione di leggi imprecise, imperfette, che resteranno nella storia non certo ad onore di questa Assemblea.

Dobbiamo considerare il primo dei miei emendamenti, il 2.3. La Commissione ha ritenuto di unificare in un unico articolo la violenza carnale e gli atti di libidine. Io ho chiesto la separazione, ma mi accorgo dell'insensibilità generale nei confronti di questo problema. Quando si formula una norma – questa è tecnica legislativa – occorre guardare all'oggetto del reato intorno al quale si crea il nugolo degli elementi del reato stesso. Ebbene, come ho detto l'altro ieri, la violenza carnale è profondamente differente dagli atti di libidine. La violenza carnale attiene al congiungi-

mento delle parti sessuali; gli atti di libidine attengono invece a qualunque atto sessuale si compia sul corpo che non costituisca congiunzione carnale. Non so perchè si siano unificate queste ipotesi che sono tradizionalmente diverse. Poco fa, il Ministro ricordava il codice Zanardelli e gli altri codici: anche nei codici passati questi due reati erano considerati separatamente.

Vi è un'obiezione però alla quale non ho sentito risposta. Poichè il minimo per quest'unica forma di reato è di due anni, abbiamo la possibilità che un giudice lassista possa per una grave violenza carnale fissare il minimo della pena (due anni) che con gli altri lassismi legislativi in corso significherebbe non espiare nemmeno un giorno. È possibile mai ritenere che si possa avere per la violenza carnale un minimo di due anni? Nello stesso momento in cui gruppi femministi, moralisti, scrittori, giornalisti e giuristi insistono affinchè siano risolti questi problemi, ma soprattutto siano aggredite queste gravi forme di inciviltà, noi formuliamo una norma nella quale si stabilisce una pena che per la violenza carnale è molto inferiore a quella attuale.

Non avete avuto neppure il buon senso, onorevoli signori della Commissione, di aumentare il minimo della pena per il reato di violenza carnale unitario con gli atti di libidine.

Insisto pertanto su questo aspetto, che – a mio avviso – ha persino un profilo costituzionale: la Corte costituzionale domani potrebbe anche stabilire che non si ha il diritto di unificare due reati profondamente distinti per l'entità e per la pena, altrimenti il legislatore sarebbe arbitro di ogni scelleratezza. Mi fermo qua, perchè mi sembra di dire delle cose quasi inutili. Voglio però esprimere la mia profonda amarezza, perchè su questo punto non ho trovato alcuna risposta. Non ho sentito tutto il discorso del ministro Vassalli e non so se egli ha giustificato la unificazione di questi due reati. Se non lo ha fatto, lo invito, lo provoco a spiegare a me e agli altri perchè debbano coesistere nell'ambito dello stesso titolo la violenza carnale e gli atti di libidine.

Vorrei chiedere al Presidente se posso illustrare tutti i miei emendamenti, così da poterli ritenere già illustrati al momento opportuno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, oggi ci sono molte votazioni da fare; se il clima in cui iniziamo è un clima da Assemblea giacobina, difficilmente riusciremo a concludere l'esame di questo disegno di legge come richiede il nostro dovere.

Senatore Leone, si devono illustrare gli emendamenti riferiti ad ogni singolo articolo. Ora si fermi e le ridarò la parola in seguito.

FILETTI. Signor Presidente, l'emendamento che mi accingo ad illustrare brevemente si focalizza in due punti: il primo riguarda il mantenimento o meno della previsione dell'inganno; il secondo, la determinazione del grado di parentela.

Mi sono accorto che i vari emendamenti presentati sia dal Governo che da varie parti politiche tendono a depennare il termine «inganno»; il nostro emendamento, invece, vuole mantenere tale termine, richiamandosi però all'attuale disciplina del codice penale, circoscrivendola soltanto ad un caso: l'inganno costituito da sostituzione di persona.

Per quanto riflette invece l'abuso delle relazioni di parentela, sono dell'avviso che occorra fare delle distinzioni. Infatti, potrebbero anche

esservi rapporti di parentela di quarto, quinto e sesto grado, ma ciò non dovrebbe costituire un'aggravante. È per tale motivo che noi chiediamo che al termine: «parentela» si aggiunga la limitazione: «entro il terzo grado».

Queste sono le ragioni dell'emendamento da noi presentato, che mi auguro l'Assemblea voglia accogliere.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, come ho già detto nella mia breve replica al termine della discussione, l'emendamento 2.1 è di natura puramente tecnica perchè volto ad aprire la strada all'emendamento 3.0.1 del Governo, in cui si propone di prevedere un'apposita norma per gli atti sessuali nei confronti dei minori. Siccome tale materia, nel testo proposto dalla Commissione, fa parte dell'articolo 609-*bis* del codice penale sotto il profilo dell'abuso della immaturità, è chiaro che per coerenza occorre eliminare il riferimento all'abuso della immaturità ed occuparsi esclusivamente con l'emendamento 2.1, secondo comma, dell'abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica, che viceversa rimane opportuno nella disposizione principale come caso di assimilazione alla violenza o minaccia.

L'altro aspetto – e concludo – è quello a cui ho già accennato: si sopprime l'ipotesi dell'inganno. Ho già detto comunque, pur mantenendo l'emendamento, che questa non è una questione alla quale il Governo tenga particolarmente: è una eliminazione che mantiene parzialmente, come giustamente ha rilevato il senatore Filetti, la legislazione che si va a formare in linea con la normativa vigente, che si occupa solo della violenza o minaccia; è una proposta che si pone in linea con il titolo del provvedimento, che ancora si riferisce soltanto, fino a quando non verrà modificato, alla violenza sessuale.

Peraltro, se dovesse essere approvato l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, volto a mantenere soltanto quella specifica forma di inganno prevista nel codice penale della sostituzione di persona, per quanto si tratti di un'ipotesi marginale (che qualcuno potrebbe definire «boccaccesca»), qualora non fosse accolta la proposta emendativa del Governo, sarei favorevole al mantenimento di quella forma di inganno costituita dalla sostituzione di persona.

In sintesi, signor Presidente, onorevole senatori, mantengo l'emendamento così illustrato; la sua innovazione sostanziale è contenuta soltanto nel primo comma con l'eliminazione dell'inganno; la innovazione, viceversa, nel suo complesso e nel capoverso è dovuta al fatto del proposto trasferimento, attraverso l'emendamento 3.0.1, della materia concernente i minori in un apposito articolo.

COCO. Signor Presidente, illustro l'emendamento 2.2.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento in esame è il frutto di uno sforzo compiuto dal Gruppo della Democrazia cristiana per esplicitare, nel modo che a noi è sembrato tecnicamente più corretto, i significati veri di questa riforma legislativa, ponendo in risalto come il punto centrale della riforma sia la tutela forte e compiuta della libertà della volontà. Si è cercato, quindi, di centrare l'attenzione sui fatti che violano la libera autodeterminazione di ogni persona al rapporto sessuale. Il nostro emendamento recita: «Chiunque, con violenza, minaccia, ovvero approfittando di una situazione di incapacità di intendere e di volere al

momento del fatto...». Noi riteniamo che si abbia violenza sessuale, oltre che quando ricorrono i dati tradizionali ed essenziali della violenza o della minaccia, quando si riscontri una mancanza di libertà del volere al momento del fatto. Perciò abbiamo esclusa, nel nostro emendamento, l'ipotesi all'inganno nonchè, con riferimento all'articolo 2 del testo della Commissione, il richiamo «all'abuso di autorità pubblica e privata, ovvero approfittando dell'immaturità».

Le motivazioni di queste due soppressioni sono diverse. Riteniamo che nell'articolo 2 non si debba fare riferimento all'immaturità e ciò in base ad una scelta politica fatta dal Gruppo democristiano per cui riteniamo che, al di sotto della soglia dei 14 anni, ci debba essere – come giustamente ha annotato anche il Ministro – non una violenza presunta, ma la tutela della intangibilità sessuale, come meglio di me e più ampiamente dirà il senatore Pinto quando illustrerà l'emendamento relativo.

Abbiamo invece tolto l'abuso di autorità pubblica o privata perchè riteniamo che tale abuso solo se si concreta in una violenza e in una minaccia, potrebbe valere semmai come una aggravante; quando invece non si realizza nè una violenza nè una minaccia la sanzione penale andrebbe oltre la tutela della intangibilità della volontà e della libertà della determinazione del soggetto. Per usare un linguaggio tipico del diritto civile, si potrebbe dire che la sanzione penale indaga anche sul motivo del consenso, perfino quando questo sia libero.

Pertanto noi riteniamo che, quando vi sia una effettiva libertà del consenso, la sanzione penale non debba incidere sui motivi, giusti o sbagliati, morali o immorali, erronei o di altra natura, che abbiano determinato questo consenso.

Queste sono le ragioni che ci hanno indotto a presentare l'emendamento 2.2. Sui valori fondamentali della legge si è registrato – crediamo – un consenso generale. Tecnicamente il nostro testo ci sembra preferibile appunto perchè scandisce in maniera precisa ed essenziale ed in termini generali (voglio ricordare che l'articolo 2 può essere considerato l'articolo fondamentale di questa riforma) i tre casi in cui si ha una coartazione grave e da sanzionare penalmente della libertà di determinazione del soggetto: violenza, minaccia o una situazione effettiva di incapacità di intendere e di volere, che secondo noi riassume tutte le altre situazioni che sono state più specificamente indicate in altri emendamenti.

Noi perciò chiediamo la votazione di questo emendamento. Debbo aggiungere qualche osservazione per quanto riguarda la misura della pena. Infatti siamo rimasti particolarmente sensibili di fronte a quello che molti hanno detto, che ha detto soprattutto, con maggiore autorevolezza di altri, il Ministro di grazia e giustizia. Si è diminuita la pena edittale prevista dal codice attuale per il reato di violenza carnale a causa dell'unificazione dei due reati di violenza carnale e di atti di libidine violenta nella nuova fattispecie unica di violenza sessuale. Poichè attualmente il caso meno grave di atti di libidine violenta è punito con la reclusione inferiore a tre anni, la Commissione si è attenuta a questa previsione. Anche noi ci siamo attestati su tale posizione.

Riteniamo anche che la pena edittale sia nel testo legislativo al nostro esame la più adatta alla nuova fattispecie. Anche noi però siamo preoccupati della tendenza che alla fine prevale sempre nelle aule giudiziarie, se non in primo grado, certamente in quelli successivi: quella di ridurre sempre le

pene al minimo edittale. La previsione che alla fine anche per i fatti più gravi di violenza sessuale si consideri come pena edittale, cioè come pena base, quella di due anni è una prospettiva che ci preoccupa.

Perciò, mentre allo stato ci atteniamo al testo della Commissione, siamo disponibili a rivedere questo punto soprattutto se il Governo ritiene di presentare un emendamento in tal senso.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, annuncio il ritiro dell'emendamento 2.5 da me presentato. Infatti esso è ricompreso nell'emendamento del Governo che, oltretutto, ha anche affrontato una questione delicata per la sua determinazione, quella del concetto di immaturità. Inoltre nell'emendamento del Governo si affronta il problema relativo all'abuso di autorità pubblica e privata.

Ritiro perciò il mio emendamento richiamando le motivazioni che erano state espresse nel corso della discussione generale.

BATTELLO. Il subemendamento presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori all'emendamento 2.1 presentato dal Governo è conseguenziale al fatto che si va sulla strada di disarticolare l'originario articolo 2, licenziato dal Comitato ristretto e dalla Commissione, e in questo momento all'esame dell'Aula.

Come si è cercato di spiegare in discussione generale, l'articolo 2, utilizzando la collaudata categoria della maturità, aveva l'ambizione di risolvere l'insieme dei problemi collegati alla nuova formulazione della violenza sessuale. Infatti, la condotta veniva connotata in termini di violenza, minaccia o inganno, e si utilizzava la categoria dell'abuso in relazione – lo ripeto – alla collaudata categoria della maturità, o immaturità, più volte usata in questa materia anche dalla Corte costituzionale. Quindi, in questa formulazione rientrava la tutela dei minori.

Nel momento in cui si disarticola questo articolo 2 e si ipotizza un'articolo a sè stante a tutela dei minori – ed è evidente che vi è una contestualità politica tra la disarticolazione dell'articolo 2 e la disciplina che tra breve andremo a dare all'articolo che ha per oggetto la tutela dei minori – è necessario riformulare il testo. E in questo senso il nostro subemendamento tiene conto, in una certa misura apprezzandolo, dell'emendamento presentato dal Governo, il quale – lo ripeto – ha una contestualità politica con l'altro emendamento governativo nella parte concernente la tutela dei minori che questa mattina il Guardasigilli ha annunciato non esser più emendamento del Governo, essendo venuta meno non la garanzia governativa, ma quella del Presidente del Consiglio.

In quanto subemendamento all'emendamento del Governo, è evidente che la nostra proposta emendativa tiene conto del fatto che nel primo comma il Governo connota la condotta in termini di violenza o minaccia, mentre per ciò che concerne l'inganno – se ho ben inteso le parole del Guardasigilli – è remissivo nei confronti dell'Aula. Dico subito che, a proposito del riferimento all'inganno, anche noi, presentatori del subemendamento, ci schieriamo con chi è orientato a mantenere questa connotazione. Si tratterà di discutere se essa andrà ulteriormente specificata nel senso della sostituzione di persona; si tratterà di fare una valutazione più congrua, ma non riteniamo che al primo comma tutto debba esaurirsi nella connotazione tradizionale, rivelatasi nel tempo bisognevole di integrazione, di violenza e minaccia.

Il secondo comma dell'emendamento presentato dal Governo è da noi tenuto in considerazione laddove esso riconosce, utilizzando un'adeguata formulazione, la necessità di dar spazio alla cosiddetta sessualità degli handicappati.

Tale problema lo abbiamo già esaminato durante la discussione generale; vi è oramai una acquisizione ampiamente consensuale in quest'Aula, giacchè il secondo comma dell'emendamento presentato dal Governo realizza proprio questo obiettivo. Infatti, in esso viene sanzionato il comportamento di chi determina taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle di lui, o sue – qui vi è tutta una questione sintattica che sta nascendo su quale deve essere la formulazione più giusta, ma è chiaro che il linguaggio codicistico ha regole che sfuggono ad una rigida sintassi – condizioni di inferiorità fisica o psichica.

Perchè quindi abbiamo presentato il nostro subemendamento? La risposta è da ricercare nel fatto che, pur essendo l'emendamento del Governo positivamente orientato, lascia scoperta un'area di tutela che, a nostro avviso, è necessario coprire. Non è più possibile limitare la condotta di violenza sessuale alla connotazione di violenza o minaccia; c'è infatti l'inganno, nei termini che ho detto prima, ma c'è soprattutto una fenomenologia, che sfugge alle rigide maglie anche giurisprudenzialmente allargate della violenza o della minaccia, che deve trovare riconoscimento normativo, riconoscimento formale.

La Commissione e prima ancora il comitato ristretto – e ricordo l'apporto che su questo punto soprattutto i compagni socialisti hanno dato – aveva ritenuto di poter utilizzare l'espressione «abuso di autorità pubblica o privata». L'orientamento è di guardare al concetto e non alle parole e l'obiettivo è tutelare un bene, la libertà sessuale, che può essere aggredito anche con comportamenti nè violenti nè minacciosi, sia pure intesa la minaccia anche nel senso di minaccia implicita, sebbene su questo terreno tutto diventi sfuggente. Quindi noi proponiamo una formulazione che si affianca, che si pone come alternativa alla terminologia «abuso di autorità pubblica o privata» uscita dalla Commissione. Noi proponiamo dunque una formulazione che continui ad utilizzare il concetto di abuso per connotare in termini di condotta il comportamento sanzionato. È giusto infatti che l'accento cada sulla condotta, e non sulla situazione della vittima: quindi parliamo di abuso di uno stato di soggezione in cui taluno si trovi di fronte all'agente in conseguenza dell'esercizio di un ...

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente il brusio in Aula non consente di capire nulla.

PRESIDENTE. Senatore Battello, abbia pazienza e mi lasci fare un appello all'Aula perchè o noi ristabiliamo il princìpio di ascoltarci reciprocamente, che è il concetto base del Parlamento, o stabiliamo il princìpio che ognuno parla con i propri amici e allora il dialogo, il dibattito e il confronto non esistono più. Ripeto che ci troviamo a discutere una legge importante, abbiamo una giornata parlamentare intensa ed una seduta notturna. Se noi logoriamo le energie in mattinata poi non ci rimangono per il pomeriggio. Raccomanderei dunque di ascoltare con un minimo di deferenza gli oratori che via via si susseguono. Grazie. Può continuare, senatore Battello.

BATTELLO. La ringrazio per questo appello al princìpio del logo e dialogo che non è comunista, non è repubblicano ma è di tutti.

Per l'abuso di uno stato di soggezione in cui taluno si trovi in conseguenza dell'esercizio di una pubblica funzione o pubblico ufficio che l'agente esercita (ed è evidente che anche in questo abuso consiste la violenza, sebbene non sia la violenza codicisticamente intesa) si ha la necessità di questa integrazione. Accanto però a situazioni pubblicistiche vi possono essere anche situazioni non pubblicisticamente connotate dall'esercizio di un pubblico ufficio e però altrettanto idonee a ingenerare l'abuso in uno stato di soggezione. Mi riferisco a posizioni di supremazia giuridicamente rilevanti (rapporto di lavoro, famiglia) all'interno delle quali può consumarsi una condotta lesiva della libertà sessuale: quest'ultima rischia di essere non tutelata appieno nella misura in cui si continua ad insistere solo sulla violenza o sulla minaccia.

In questo senso dunque, nello spirito e nella *ratio* della proposta modificativa del Governo, il nostro subemendamento la integra, avendo anche il pregio di risolvere la questione del sesso tra le mura carcerarie. E in quest'ottica il nostro emendamento si accompagna alla proposta di soppressione dell'articolo 4, come inserito dalla Commissione, nel quale si fa divieto di rapporti sessuali e affettivi all'interno delle carceri. È evidente che con la nostra formulazione assorbiamo la razionalità di quella proposta normativa che la Commissione ha fatto propria e in questo senso diamo un'articolazione complessiva a tutta questa materia.

È evidente – e concludo – che la raccomandazione di approvare questo subemendamento va di pari passo con la raccomandazione, laddove in conseguenza della suddetta disarticolazione ci sarà un articolo apposito a tutela dei minori, che esso sia formulato nel senso di muoversi all'interno di questa logica e quindi sia coperto dalla formulazione dell'ex emendamento governativo, fatto proprio oggi dai compagni socialisti e al quale noi aderiamo. In ultima analisi esso nei minori non fa altro che riproporre una vecchia nostra proposta della IX legislatura. In questo senso affido il subemendamento 2.1/1 all'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, per quello che riguarda l'emendamento 2.3 del senatore Leone esprimo parere contrario perchè esso riproduce esattamente il testo dell'articolo 519 del codice penale.

Per quello che riguarda l'emendamento 2.4, dei senatori Filetti, Misserville e Moltisanti, anche per ragioni di organizzazione sistematica, esprimo ancora parere contrario.

Invece sull'emendamento 2.1 del Governo nello spirito enunciato dal ministro Vassalli, potrei esprimere parere favorevole ritenendolo peraltro incompleto, nel senso che esclude l'ipotesi dell'inganno, che considero opportuno reintrodurre, sia pure con eventuali limitazioni, in conformità del testo approvato in Commissione.

Sull'emendamento 2.2, dei senatori Mancino ed altri, allo stato e almeno nell'ottica sistematica recepita nel testo approvato dalla Commissione, esprimo parere contrario.

L'emendamento 2.5 del senatore Corleone è stato ritirato; comunque è implicito un parere contrario nel momento in cui ritengo preferibile il testo elaborato dalla Commissione.

Per quanto riguarda infine il subemendamento 2.1/1, presentato dai senatori Salvato, Battello ed altri, sono sostanzialmente consenziente anche se vi sono alcune disarmonie di carattere tecnico-giuridico. Pertanto, almeno allo stato attuale, considero preferibile il testo elaborato dalla Commissione laddove si parla di «abuso di autorità pubblica o privata» in senso molto generale, comprensivo anche di una parte del subemendamento di cui ho fatto menzione.

Naturalmente, in coerenza con lo spirito della discussione che si è svolta, dall'articolo 609-*bis* del codice penale (ovvero dall'articolo 2 del testo in esame) dovrebbe essere enucleato, fermo rimanendo il riferimento all'abuso dell'autorità pubblica o privata o dell'incapacità di intendere o di volere al momento del fatto, l'inciso «ovvero approfittando dell'immaturità».

PRESIDENTE. Invito il Ministro di grazia e giustizia a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea per quanto concerne l'emendamento 2.3 del senatore Leone e i motivi sono già stati ampiamente enunciati nel discorso precedente.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, sarei contrario perchè reintroduce quel concetto di immaturità contro il quale appunto mi sono espresso. Subordinatamente, accenno invece che la sostituzione di persona, come ho già detto, mi avrebbe visto favorevole ove non fosse accolto l'emendamento governativo soppressivo dell'inganno. Nel complesso, però, all'emendamento 2.4 sono contrario.

Ovviamente insisto per l'emendamento 2.1 del Governo, facendo presente però che esso è strettamente collegato all'emendamento 3.0.1, essendo ivi stata trasferita la materia concernente il minore.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2, mi sembra che esso sia assorbito dalla posizione assunta con l'emendamento proposto dal Governo e che mantengo, e pertanto, soltanto per queste ragioni, esprimo parere contrario.

Prendo atto del ritiro da parte del senatore Corleone dell'emendamento 2.5 e lo ringrazio per il suo apprezzamento.

Venendo poi al subemendamento presentato dal Gruppo comunista all'emendamento 2.1, volevo semplicemente dire che esso pone una tematica ben nota agli esperti ed agli operatori del diritto. In sostanza, si riallaccia strettamente, sia pure limitatamente all'autorità pubblica, alla controversia giurisprudenziale relativa all'estensione del delitto di concussione ed alla considerazione della prestazione sessuale come utilità. Si tratta di un tema che ancora la giurisprudenza non è riuscita a risolvere in modo appagante e sul quale anche la dottrina è percorsa da ampi dissensi. Vi sono argomenti che indurrebbero ad accogliere l'emendamento perchè non vi è dubbio che esso sia l'espressione contro un diffuso e veramente riprovevole abuso maschilista che esiste largamente in alcuni rapporti e particolarmente in quelli inerenti all'impiego pubblico e privato. D'altra parte, però, l'emendamento presenta anche dei rischi di abuso nelle denunce ed in una sua eccessiva estensione, soprattutto quando il contatto e il rapporto si siano

svolti, come di solito avviene, esclusivamente tra due persone. Quindi, tutto sommato, preferirei il testo della Commissione come illustrato dal senatore Casoli e comunque mi rimetto su questo subemendamento all'Assemblea.

SPADACCIA. Domando di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Non ho capito bene perchè ho sentito il relatore che ha dichiarato di essere favorevole ma di preferire il testo della Commissione; il Ministro ha detto di voler mentenere il testo proposto dal Governo sull'articolo 2 però poi, a proposito dell'emendamento 2.1/1 presentato dal Gruppo comunista, ha dichiarato di preferire il testo della Commissione. Vorrei allora chiarire su cosa si va a votare e se il testo del Governo viene riproposto o meno. Infatti, se viene conservato, mi sembra alternativo al testo della Commissione!

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Lei ha ragione, senatore Spadaccia: non avrei dovuto aggiungere quella proposizione circa la preferenza del testo della Commissione. Sono a favore del testo del Governo e – ripeto – per quanto riguarda il subemendamento proposto dal Gruppo comunista, che in fondo è aggiuntivo, mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi del Senato, prendo la parola sull'emendamento proposto dal professor Leone, che va correlato con l'emendamento successivo contraddistinto dal numero 2.0.1, perchè ritengo che uno dei punti centrali e focali di questa legge, sul quale ci siamo poco soffermati, sia quello relativo all'unificazione della previsione criminale di due reati che sono concettualmente diversi e strutturalmente articolati in modo differente, compresi negli articoli 519 e 521 del codice penale. Si è voluto unificare in una unica previsione criminale qualificandola come violenza sessuale, fatti di una sostanziale diversità concettuale, sulla quale pare tutti quanti siano d'accordo, ma che porta a gravi conseguenze dal punto di vista pratico e dal punto di vista generale della ideologia che percorre questo disegno di legge.

Evidentemente unificare gli atti di libidine violenti e la violenza carnale è un'operazione di tecnica legislativa foriera di conseguenze sul piano pratico. Infatti non si può concettualmente irrogare una pena molto alta: fatalmente tutto questo porta all'appiattimento in basso della previsione punitiva, con l'ulteriore conseguenza che non vi è una spiegazione, dal punto di vista ideologico e logico, del perchè si siano volute unificare queste due fattispecie.

Ho ascoltato con molta attenzione, durante i lavori della Commissione e anche in Aula, la posizione sull'argomento della senatrice Salvato, la quale ne faceva quasi una questione di localizzazione corporale e non si rendeva

conto che questa tendenza ad unificare i due titoli di reato porta fatalmente a delle conseguenze di carattere gravissimo sul piano sistematico e della irrogazione della pena. Non mi rendo conto del perchè si debbano considerare, dal punto di vista astratto e logico, come unico reato due ipotesi che trovano la loro rispondenza di diversa gradualità anche nei reati contro il patrimonio e contro la persona. Credo che il reato di percosse sia diverso dal reato di lesioni e che quest'ultimo sia diverso dal reato di omicidio; così come, nella graduazione dei reati contro il patrimonio, il reato di furto d'uso è diverso dal reato di rapina e da quello di estorsione.

Quando si unificano delle previsioni, dei titoli di reato completamente differenti, come la violenza carnale e gli atti di libidine violenti, fatalmente si arriva ad una confusione sistematica, vale a dire all'appiattimento in basso della previsione punitiva, con conseguenze che diventano gravissime anche sul piano processuale. Se vogliamo considerare il vecchio reato di violenza carnale come un reato che desta allarme sociale, che turba la collettività, che inquieta la generalità dei cittadini, se vogliamo andare nella direzione della procedibilità d'ufficio, possiamo condividere tale scelta sul piano ideologico. Ma non vedo come si possa andare nella direzione della procedibilità d'ufficio in tema di reati del tipo degli atti di libidine violenti, che per uniforme interpretazione giurisprudenziale possono anche consistere in fatti obiettivamente e subiettivamente non gravi, con conseguenze che portano ad una confusione generale in questa materia.

Per cui credo che un momento di riflessione anche sulla possibilità di ripristinare questa differenza sia opportuno e necessario dal punto di vista della comprensione generale della legge, ma anche della diversa qualificazione giuridica dei fatti. Invito proprio i colleghi senatori e lei, onorevole signor Ministro, che ci è maestro sull'argomento, a rendersi conto che qui abbiamo soppresso una distinzione andando nella direzione contraria dell'interesse femminile, che pure vuole essere tutelato, senza che vi sia una ragione logica, ma soprattutto con conseguenze disastrose dal punto di vista sistematico, punitivo e del diritto processuale.

Pertanto credo di poter affermare a titolo personale di essere favorevole all'emendamento del professor Leone e all'emendamento 2.0.1 dello stesso professor Leone, che forse verrà illustrato successivamente, ma che ripristina e fa da *pendant* all'emendamento originale. Vorrei che qualcuno mi spiegasse (infatti cerco di capire le cose) perchè si è voluto eliminare questa distinzione.

Qual è la ragione, la logica, il presidio di carattere giuridico che porta alla eliminazione di questa distinzione, che esiste invece in tutti gli altri casi di reati sia diretti contro la persona che contro il patrimonio o la Pubblica amministrazione? È una distinzione di cui chiedo il ripristino perchè necessaria, collaudata e, soprattutto, dimostrata dall'esperienza. (*Congratulazioni del senatore Leone*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Leone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, vorrei chiedere alla vostra pazienza e alla vostra cortese comprensione una particolare attenzione sull'emendamento da noi presentato. Infatti, in questo emendamento si colgono elementi di riflessione su cui credo possano consentire anche colleghi ideologicamente avversi alla parte che ho l'onore di rappresentare. E dico questo, signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, perchè il nostro emendamento va nella direzione – e non da ora ma da sempre – della eliminazione di una previsione di commissione della violenza sessuale che in parte aveva lasciato sconcertati ed in parte aveva portato ad una forma di umorismo giuridico, su cui tutti noi ci siamo ampiamente intrattenuti: la previsione della violenza sessuale praticata con l'inganno, di cui ho più volte chiesto spiegazioni all'onorevole relatore in Commissione e che per risposta dello stesso relatore poteva comprendere qualunque previsione di comportamento che fosse in qualche modo informata da una condotta di callidità.

Pertanto, signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dal momento che il Governo ha accolto questa nostra originaria richiesta di eliminare la previsione della condotta dell'inganno come previsione di commissione di reati sessuali, ritengo che questo emendamento meriti un'attenzione particolare poichè ripropone l'unica forma di inganno prevista dal codice Rocco del 1930 che, per quanto sia stata di rarissima applicazione, ha pure avuto una sua logica trattandosi di un particolare inganno diretto alla commissione del reato sessuale.

L'altro aspetto dell'emendamento da noi presentato che ci spinge a sostenerlo, nonostante vi sia stato adeguamento da parte del Governo nonchè da parte di molti altri amici e colleghi che hanno presentato emendamenti analoghi, è costituito dal fatto che introduciamo in un certo senso e recepiamo il concetto della immaturità. Come potete constatare, nell'emendamento da noi presentato tale concetto di immaturità è formulato in modo alternativo rispetto alla incapacità di intendere e di volere. Ci troviamo di fronte alla previsione del rapporto carnale con persona incapace di intendere o di volere, e su questo non vi è assolutamente discussione: mi sembra che tutti siamo favorevoli ad una previsione di questo genere e ci rendiamo conto che l'atto sessuale non può essere consumato con persona che per incapacità totale di intendere o di volere non soltanto non ne comprende il valore ma non ne ha neanche la capacità volitiva.

Il concetto di immaturità viene da noi introdotto per quei casi in cui vi siano persone che, pur essendo in condizioni di inferiorità psichica, così come prevedeva il codice del 1930, abbiano una limitata capacità che li porti ad essere consenzienti ad un atto sessuale. È un tema importante sul quale abbiamo ampiamente discusso; è un tema del quale abbiamo parlato diffusamente e che propone sostanzialmente la questione relativa alla possibilità per persone che siano oligofreniche o affette da qualche infermità mentale che non ne elimini totalmente la capacità ad avere una normale vita sessuale.

L'introduzione del concetto di immaturità, signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, è importante e propone una questione la quale

noi ci siamo spesso resi conto con estremo disagio allorchè ci siamo trovati di fronte a delle fattispecie penali in cui si siano avute condanne in processi di violenza carnale anche nel caso di persone, soggetti passivi, che non fossero completamente incapaci di intendere e di volere e che avessero una loro limitata vita intellettuale, affettiva e sociale.

Ora, il concetto dell'introduzione della fattispecie dell'immaturità del soggetto passivo, per quanto trovi l'opposizione da parte del Governo ed una situazione di contrasto (e direi anche di dissidio) all'interno dei singoli Gruppi, è un concetto che va ripensato e che costituisce l'autentica, unica novità di questa legge. È un concetto che dà la possibilità a vaste categorie di persone di avere una normale vita sessuale, senza che questo fatto ponga il soggetto attivo nella condizione di essere imputato e di essere condannato per violenza carnale una volta, per violenza sessuale oggi. È un concetto che noi abbiamo introdotto in questo nostro emendamento, insieme a quello tradizionale della capacità di intendere e di volere, nella speranza che questa legge, che per molti versi è farraginosa, inutile e direi completamente improntata alla demagogia, porti un alito di novità in un tema particolarmente delicato e difficile.

Inoltre, in questo nostro emendamento abbiamo eliminato un'altra previsione che, se mi consentite, è del tutto nebulosa e non rispondente ad una previsione concreta: la storia relativa alla violenza sessuale commessa con abuso di autorità pubblica o privata. Io avrei capito se il testo si fosse limitato a dire «commesso con abuso di autorità»; ma l'autorità privata volete spiegarmi che cos'è? Io non sono riuscito a capirlo, perchè autorità privata significa tutto e il contrario di tutto: è l'autorità del maestro rispetto al discente in una qualsiasi disciplina sportiva; è l'autorità del datore di lavoro rispetto al prestatore d'opera; è l'autorità dell'allenatore della squadra di pallacanestro femminile. È un'autorità, insomma, così difficilmente configurabile, che noi ci troveremmo veramente in una situazione di assoluta incertezza qualora volessimo dare corpo a questo concetto.

Io credo che, quando si affronta un tema così difficile, complicato ed estremamente pericoloso e delicato, come quello della legge sulla violenza sessuale, non si possa ricorrere a concetti astrusi o che siano difficilmente delimitabili dal punto di vista logico.

Signor Presidente, vorrei pregare ancora una volta gli onorevoli senatori di lasciarmi parlare senza disturbarmi con confabulazioni in ogni punto dell'Aula.

Dicevo, quindi, che è una legge che va esaminata e ristretta entro limiti e condizioni precise che non possono assolutamente avere degli angoli bui e dei terreni in cui vi possano essere delle confuse previsioni che, in qualche modo, siano destinate a creare contraddizioni e a discussioni senza fine.

Inoltre, riteniamo che il concetto della parentela entro il terzo grado vada in qualche modo precisato, perchè se lo allarghiamo fino a comprendere la possibilità di relazioni fra cugini e la possibilità nell'ambito di una famiglia ormai ampliata per i rami, ci troviamo a commettere un autentico abuso ed a formulare un'ipotesi completamente assurda per quanto riguarda i vincoli di parentela che vadano oltre il terzo grado.

Abbiamo poi ribadito il concetto che si consumi violenza carnale ogni volta che si ha rapporto sessuale con persona minore degli anni 14. Su questo punto vi è un'ampia discussione su cui torneremo, specificando anche quali sono le diverse posizioni su cui ci muoviamo. Quello che però mi sembra

importante nell'emendamento è proprio la recezione del concetto di immaturità, che non è un concetto generale ed assoluto, ma che sta al lato del concetto di incapacità di intendere e di volere.

Per cui, colleghi senatori, onorevole Ministro, onorevole Presidente, noi vi invitiamo a votare questo emendamento e vi facciamo riflettere sullo sforzo anche logico, sullo sforzo di interpretazione della realtà moderna che ci ha spinto a presentarlo, in particolare a presentarlo in questa formulazione. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo al subemendamento 2.1/1.

Ricordo che il relatore ha espresso il suo parere favorevole su questo emendamento, purchè ad esso si aggiungano le parole «ovvero mediante abuso di autorità pubblica o privata».

COVI. Le cose non stanno così.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, in sostanza, le parole da aggiungere alla fine dell'emendamento sono le seguenti: «ovvero mediante abuso di autorità».

SPADACCIA. Vorrei domandare di parlare per dichiarazione di voto, ma non riesco a comprendere quale sia il testo che si deve votare.

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione dell'emendamento 2.1/1, integrato alla fine con la proposta del relatore.

COVI. Signor Presidente, le cose non stanno così. Il senatore Casoli intendeva introdurre le parole «o mediante abuso di autorità» alla fine dell'emendamento 2.1 presentato dal Governo, non alla fine del subemendamento 2.1/1.

CASOLI, *relatore*. È esatto, è così.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1 sarà esaminato successivamente, ora ci troviamo nella fase della votazione del subemendamento 2.1/1.

È chiaro che vi è stato un equivoco, chiarito dall'intervento del senatore Covi, poi suffragato dal relatore. Procediamo perciò alla votazione del subemendamento 2.1/1. Successivamente passeremo alla votazione dell'emendamento 2.1, presentato dal Governo, ed esamineremo le eventuali aggiunte ad esso proposte.

È stato chiarito l'equivoco: l'integrazione proposta dal relatore deve intendersi riferita all'emendamento 2.1 presentato dal Governo.

È stato per l'appunto proposto dal relatore il seguente subemendamento:

All'emendamento 2.1, al comma 1, dopo le parole: «con violenza o minaccia», *inserire le altre:* «o mediante abuso di autorità».

2.1/2 IL RELATORE

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1/1.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Intendo dichiarare il mio voto contrario al subemendamento 2.1/1. Con questo subemendamento (ho ascoltato con molta attenzione le parole del senatore Nereo Battello) si parifica l'abuso di autorità del pubblico ufficale – e qualsiasi altra forma di abuso di autorità derivante da una posizione di supremazia giuridicamente rilevante, sia pubblica che privata – alla violenza sessuale. Credo che questa parificazione sia un errore grave, ma soprattutto un passo indietro concettuale nelle acquisizioni giuridiche che noi abbiamo fatto in questo Parlamento.

Colleghi senatori, quanti decenni abbiamo messo per affermare la personale responsabilità di chi commette nella pubblica amministrazione un reato anche in escuzione di un ordine illegittimo impartitogli da un'autorità superiore? Senatore Battello, l'agente di custodia che tortura e che dice davanti al giudice che quel comportamento gli era stato ordinato dal capitano o dal direttore, non può perciò celarsi dietro l'ordine illegittimo del superiore. Abbiamo impiegato decenni – ci sono voluti i campi di sterminio tedeschi – per affermare questo principio di parziale responsabilità che obbliga il subordinato a dire: «non eseguo perchè poi non posso celarmi dietro l'autorità di un ordine illegittimo». E ci siamo ridotti a tal punto di stupido e demagogico paternalismo nei confronti delle donne, incuranti della loro liberazione, per andare appresso all'estremismo di alcuni movimenti minoritari che vogliono risolvere attraverso tali questioni loro problemi personali non risolti: ciò fino al punto da dire che la donna italiana deve oggi essere considerata dalla legge meno autonoma e responsabile, di fronte all'abuso di autorità dell'agente di custodia, del poliziotto o del pubblico funzionario.

Non so se vi rendete conto di cosa significa: voi state parificando alla violenza sessuale l'abuso di autorità in una legge in cui voi togliete la querela di parte e prevedete la perseguibilità d'ufficio.

Questo significa che un rapporto d'amore, legittimo o illegittimo, tra un direttore generale e una sua impiegata che vanno in un albergo diventa violenza sessuale. Voi mi risponderete di no, perchè poi vi è il processo. Ecco, c'è bisogno dell'istruttoria e forse del processo; arriviamo al punto di dover dire che queste cose verranno chiarite nel processo! Ci troviamo su una china pericolosissima senza alcun limite: altro che Stato etico!

Io apprezzo le intenzioni del ministro Vassalli. Nutro molte perplessità, anche comprendendone le ragioni sociali e giuridiche, su questa parificazione della violenza sessuale agli atti di libidine violenta. Il ministro Vassalli ci tranquillizza dicendo che proprio per questo è stata inserita la figura giuridica del reato di molestia sessuale: per distinguere la molestia e l'atto di libidine. Ma noi abbiamo decenni di giurisprudenza consolidata che, spesso a garanzia della donna, ha esteso il concetto giuridico di atti di libidine. Noi abbiamo una cultura giuridica secondo la quale quasi tutto è diventato atto di libidine. Basterà questo accorgimento?

Lo stesso ministro Vassalli si è poi reso conto che se noi introduciamo l'inganno e l'abuso di autorità reintrodurremmo nel codice – chiamatelo

come volete – il reato di plagio con tutte le conseguenze nefaste – altro che Stato etico! – che possono verificarsi in una situazione di questo genere.

Torta in faccia o non torta in faccia, io non sto a questa demagogia! Io dico che anche il subemendamento presentato dal senatore Casoli è grave e inaccettabile! Noi dobbiamo fare delle leggi che siano gestibili e non dobbiamo approntare degli atti di stupido paternalismo offensivi per la donna italiana. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista, dal centro-sinistra e dal centro*).

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente ricordo che sul testo dell'articolo 2 licenziato dalla Commissione avevo espresso un giudizio di equilibrio con qualche appunto soprattuto riguardo alla modalità dell'inganno come integrante la figura della violenza sessuale. Devo dire però che, esaminando il combinato risultato dell'emendamento governativo e del subemendamento comunista, il testo che ne risulta può raccogliere il nostro consenso e ciò avviene per tre fondamentali ragioni. In primo luogo scompare la figura dell'inganno. Non voglio ripetermi su questo punto sul quale si è sviluppato un consenso diffuso: ricordo però che comporterebbe un'eccessiva penalizzazione dei rapporti sessuali il punire anche un rapporto sessuale che passa attraverso la seduzione, l'inganno e gli strumenti dell'arte amatoria.

In secondo luogo, nel combinato disposto dell'emendamento governativo e del subemendamento comunista si introduce il concetto di abuso dell'inferiorità psichica o fisica che integrerebbe il reato di violenza sessuale, abbandonando le presunzioni *iuris et de iure,* cioè assolute, di violenza. Ritengo che tale secondo aspetto raccolga un largo consenso. L'unica osservazione che noi faremo su esso, e che rivolgo in particolare al Ministro, è che forse il Governo si è dimenticato, quando si dice «abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica», di introdurre l'inciso «al momento del fatto». È un inciso che l'emendamento democristiano conserva e che la collega Ongaro Basaglia ha formalizzato in un subemendamento non giunto in tempo agli uffici della Presidenza. Tale inciso, signor Ministro, non è privo di significato, perché in effetti si vuole punire l'abuso della inferiorità fisica o psichica che esiste nel soggetto al momento del fatto e non invece una categoria di soggetti, come gli handicappati fisici o psichici. Si vuole dunque punire il rapporto sessuale che un *partner* ha con soggetti che, in quel momento, si trovino in una situazione di inferiorità. L'inciso è quindi significativo e raccomanderemmo al Governo di farlo proprio così da completare questa formulazione normativa.

Emerge infine, e mi rivolgo al collega Spadaccia, un terzo elemento dalla fattispecie così configurata. Mi sembra cioè che con questa proposta si punisce non soltanto l'approfittare della situazione di inferiorità ma anche l'abuso della cosiddetta autorità o, come meglio dice il subemendamento comunista, «l'abuso di una posizione di supremazia giuridicamente rilevante». Io vorrei far notare al collega Spadaccia che se noi rifiutassimo la proposta comunista e accettassimo come conseguenza l'articolo 4 propostoci dalla Commissione, articolo che punisce come violenza presunta qualsiasi rapporto sessuale che intercorra tra personale di custodia e detenuti, allora sì

che saremmo allo Stato etico ed in modo ancora più grave. Infatti, ad esempio, il rapporto, l'atto sessuale o qualsiasi espressione di affettività sessuale tra una direttrice o vice direttrice di un carcere e un detenuto che magari si trovi agli arresti domiciliari – si badi bene – ovvero qualsiasi rapporto che avvenga anche senza abuso dell'autorità dell'una e della soggezione dell'altro, sarebbe punito con procedibilità d'ufficio e quindi con le conseguenze che tutti sappiamo. Questo è sì Stato etico! Ma se noi, come propone il collega Pollice con un emendamento soppressivo dell'articolo 4, eliminiamo questa norma e recuperiamo l'esigenza di salvaguardare la libertà dei soggetti in qualche modo «più deboli», come sono ancora i detenuti o tutti quelli che sono soggetti ad un rapporto di supremazia speciale, incriminando l'atto sessuale compiuto con abuso della posizione di supremazia del *partner* più forte, sfuggiamo ai dilemmi dello Stato etico ed in una certa misura contemperiamo l'esigenza di libertà di quel soggetto debole con il diritto all'espressività affettiva del soggetto forte. Credo che proprio le ragioni che hanno motivato l'intervento appassionato del collega Spadaccia dovrebbero condurci ad accettare l'emendamento del senatore Pollice, soppressivo dell'articolo 4 ed il subemendamento comunista 2.1/1 che risolve questi problemi.

Per queste ragioni ritengo che ci possa essere un consenso molto allargato su questa nuova formulazione di un tema difficilissimo, che ho paragonato alla coperta stretta: se la si tira da una parte si scopre il corpo dall'altra. Tuttavia è una formulazione che ritengo adeguata e qui mi rivolgo anche ai colleghi democristiani: essa infatti lascia impregiudicato – e questo è l'ultimo argomento che voglio toccare – il problema dei minori su cui c'è una previsione a parte. Mi pare che in questo modo si tutelino meglio i soggetti il cui consenso all'atto sessuale non c'è o è stato estorto approfittando di una loro situazione di inferiorità psichica o fisica.

Ci dichiariamo pertanto d'accordo sul complesso normativo che risulta dal subemendamento comunista all'emendamento 2.1 del Governo ed invitiamo il Ministro a far proprio l'inciso che suggeriva la collega Ongaro Basaglia «al momento del fatto».

PRESIDENTE. Comunico che il prescritto numero di senatori ha richiesto che la votazione sugli emendamenti 3.0.2/1 e 3.0.2 sia fatta a scrutinio segreto.

Poichè si procederà alla votazione mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i venti minuti di preavviso previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, il subemendamento presentato dai senatori Salvato ed altri, come giustamente ha rilevato il signor Ministro, tende a risolvere una volta per tutte sul piano legislativo il dibattuto problema se la concussione possa essere estesa a queste previsioni normative. Trovo che il rilievo del Ministro sia sostanzialmente esatto, così come lo è quello del collega Onorato relativamente alla possibile

connotazione o al possibile assorbimento di questo emendamento nel testo dell'articolo 4 del disegno di legge. (*Brusio in Aula*).

Signor Presidente, ...

PRESIDENTE. Senatore Misserville, bisogna avere anche un po' di comprensione. Evidentemente c'è una certa stanchezza nell'Assemblea: ho già fatto il mio appello, adesso lo rivolgo anche agli oratori affinchè contengano il più possibile i loro interventi.

MISSERVILLE. La ringrazio, Signor Presidente. Quello che non mi persuade della proposta comunista è un inciso, sul quale forse il senatore Onorato non ha fatto la dovuta riflessione: quello relativo alle parole «ovvero di una posizione di supremazia giuridicamente rilevante».

Questo inciso, come i colleghi possono comprendere, è di una indeterminatezza tale che tutti potrebbero trovarsi nella condizione di una «supremazia giuridicamente rilevante». Pertanto, la formulazione di questo emendamento potrebbe essere accettabile se esso prevedesse l'eliminazione della fattispecie prevista nell'articolo 4, relativa a persona che si trova in stato di detenzione e che abbia un rapporto sessuale con colui che la custodisce, e se fosse formulato nel modo seguente: «Soggiace alla stessa pena anche chi, abusando dello stato di soggezione in cui taluno si trova davanti a lui a causa di un pubblico ufficio esercitato nei suoi confronti, lo determina a compiere o subire atti sessuali». Questa potrebbe essere una previsione ragionevole, però vi invito anche a riflettere sull'entità della pena che in questo caso sarebbe da due a otto anni mentre nella previsione dell'articolo 4 è stata ridotta da uno a cinque anni. Siamo quindi contrari alle formulazioni dell'emendamento 2.1/1, presentato dal senatore Salvato e da altri senatori, con l'invito però ai presentatori ad eliminare questo inciso concernente la «posizione di supremazia giuridicamente rilevante» che rende l'emendamento totalmente evanescente ed inaccettabile sul piano logico.

Voglio anche fare un complimento al senatore Spadaccia, il quale ha recepito quello che era un messaggio che veniva da più parti: non si deve esprimere soltanto un messaggio ideologico in direzione di una superprotezione della donna, che in fondo costituisce un insulto per questa categoria di cittadini, ma si deve andare nella direzione del buon senso. Nella formulazione di questa legge ci siamo dimenticati del buon senso! E già queste espressioni circa la «supremazia giuridicamente rilevante» ci fanno rendere conto di trovarci di fronte ad una sfrenata demagogia dal punto di vista legislativo, che non può trovare nè consensi nè accettazioni da parte di chicchessia. Preannuncio pertanto il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale all'emendamento 2.1/1, presentato dal Gruppo comunista.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendiamo mantenere il nostro emendamento perchè abbiamo più volte ragionato, prima in Commissione ed anche in Aula, tentando di essere molto aderenti alla realtà rispetto alla violenza sessuale oggi. Mi permetto di suggerire di tenere stretta

la nostra riflessione rispetto appunto alla realtà della violenza sessuale ed anche rispetto al fatto che questa legge, certamente in larga parte voluta dalle donne di questo paese (e non da piccole *elites* bensì da tantissime donne), in questo momento è voluta dai cittadini di questo paese come dimostrano le migliaia di firme che stanno arrivando. Questa legge non riguarda soltanto il cittadino donna, ma tutti i cittadini, uomini e donne, ragazzi e ragazze.

Ho parlato della necessità di essere fermi ed aderenti alla realtà perchè l'esperienza quotidiana di vita ci insegna che la violenza sessuale non è soltanto quella che viene compiuta con violenza o minaccia. Nell'esperienza quotidiana di vita, infatti, così come anche negli stessi rapporti interpersonali, sappiamo che esiste – questione certamente difficile, su cui ragionare riesce ancora ostico, soprattutto farlo con calma – un intricato sviluppo di rapporti di potere all'interno degli stessi rapporti sessuali: molto spesso un rapporto sessuale apparentemente senza violenza e minaccia viene imposto in mancanza del consenso della parte lesa.

Stiamo costruendo questa legge partendo anche da quanto ho già ricordato in discussione generale e da quanto hanno ricordato altri colleghi, cioè dal riconoscimento che finalmente la Corte costituzionale ha dato della libertà sessuale come uno dei diritti fondamentali della libertà della persona. Per cui forse la scelta più opportuna sarebbe stata quella di scrivere in una legge che chiunque impone ad un altro un rapporto sessuale senza consenso commette un reato. Mi rendo conto che questo non è semplice, nè facile, che ci sono schemi giuridici da rispettare, ma – mi auguro – anche da innovare.

Ho ascoltato attentamente il ministro Vassalli, il quale rispetto a questo emendamento ha avuto, al di là della sua decisione di rimettersi all'Aula, parole di comprensione, perchè evidentemente conscio della necessità di guardare alla realtà. Sulla realtà si potrebbero citare tanti esempi; voglio farne uno solo, quello di un rapporto tra padre e figlia, che in questo disegno di legge non viene in nessun modo contemplato. Infatti non abbiamo affrontato la questione dell'incesto ed abbiamo detto che si tratta di una materia su cui riflettere in un secondo momento. Tuttavia rispetto a tale questione si pone la drammaticità dei dati della realtà e dobbiamo capire in che modo è opportuno intervenire. In questi casi molto spesso non c'è violenza nè minaccia, ma un rapporto di supremazia e di dipendenza psicologica, questo sì. Invece in questo disegno di legge, se ci fermiamo alla violenza o alla minaccia, non contempliamo e non tuteliamo in alcun modo tante vittime di violenza, che sono ragazzi e ragazze all'interno della famiglia, come, del resto, avviene anche nei rapporti di lavoro, lo sappiamo bene.

Credo che, se riusciremo a ragionare con il dovuto approfondimento, ma anche con la necessaria calma, capiremo bene che tale questione niente ha a che vedere con il plagio, sul quale esistono una giurisprudenza e un dibattito culturale molto sviluppati. Sappiamo anche perchè si è finalmente arrivati alla decisione di non adire questa figura; i motivi principali sono dovuti all'indeterminatezza della norma.

Non vedo perchè, onorevoli colleghi (mi rivolgo soprattutto ai colleghi della Democrazia cristiana), la libertà morale non debba essere tutelata. Qui siamo nella stessa situazione; stiamo parlando di libertà sessuale, che deve essere garantita. Allora credo che la nostra formulazione costituisca uno sforzo che abbiamo voluto offrire alla riflessione in Aula rispetto alla preoccupazione, che veniva esposta anche in Commissione, per la indeterminatezza dell'abuso di autorità, che rientrava nell'iniziativa proposta dalle

parlamentari e su cui alla fine in Commissione si era trovato un accordo, anche se con quella aggiunta «pubblica o privata» su cui personalmente avevo avuto qualche dubbio.

Quindi siamo convinti del contributo che offriamo alla riflessione. Voteremo a favore di questo nostro emendamento. Ritengo che debba esserci la previsione di una posizione di supremazia giuridicamente rilevante, proprio rispetto al rapporto padre-figlia, che altrimenti non sarebbe configurabile. Siamo però anche d'accordo nel sostenere l'altro emendamento, quello dell'abuso di autorità; ritengo poi che la collocazione più opportuna sia al primo comma e non al secondo.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Vorrei evidenziare con molta pacatezza una semplice questione. Avrei preferito che non si fosse posto mano alla mediazione raggiunta sull'articolo 2; invece si è innescato un dibattito dai toni molto alti e voglio qui affermare di essere d'accordo con la collega Salvato. La realtà della violenza sessuale oggi impone a noi di non volare alto su tale questione per centrare i problemi che sono oggetto della discussione. Infatti, non è una piccola *élite* di persone e soprattutto di donne – come è stato detto – a imporre questa discussione; è entrata prepotentemente nel dibattito la volontà di tutti i cittadini italiani, certamente spinti dalla volontà delle donne.

Comunque, in questa sede, vorrei semplicemente sottolineare che finalmente si è eliminato l'istituto di presunzione assoluta di violenza, e su questo siamo d'accordo. Per quanto riguarda poi l'aspetto specifico, sottolineato anche in questo dibattito a proposito delle persone psichicamente o fisicamente menomate, occorre verificare – e lo abbiamo già evidenziato durante la discussione – che l'autore del reato abbia concretamente approfittato dello stato di incapacità della persona. Anche in questo caso, signor Presidente, vorrei far rilevare che non possiamo presumere che vi sia stata comunque una violenza sessuale; qui si parte dal principio, aberrante, che il malato non abbia diritto ad una sua sessualità, e vorrei che di questo si tenesse conto nella discussione. Ma in base a quale principio un malato di mente o un menomato non dovrebbe avere una sua sessualità da esprimere, come par di capire da taluni interventi? Ritengo invece che nell'articolo 2, nel testo proposto dalla Commissione, in un certo modo si tutelino questi princìpi.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che le proposte emendative presentate saranno messe ai voti nel seguente ordine: prima l'emendamento 2.1/1, presentato dal senatore Salvato e da altri senatori, successivamente l'emendamento 2.1/2, presentato dal relatore e infine l'emendamento 2.1, presentato dal Governo.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, vorrei intervenire soltanto per dichiarare che il Gruppo socialista si asterrà dal voto sull'emendamento 2.1/1, voterà a

favore dell'emendamento 2.1/2 e a favore dell'emendamento 2.1 del Governo. Credo che su questi ultimi due emendamenti comunque non sia stata fatta la discussione, signor Presidente, che si è svolta solo sull'emendamento presentato dal senatore Salvato e da altri senatori. Vorrei far osservare solo questo.

PRESIDENTE. Non abbiamo ancora votato l'emendamento 2.1/1. Quindi le dichiarazioni di voto sull'emendamento 2.1/2 si svolgeranno in sede di votazione di tale emendamento. In questo momento sto chiudendo le dichiarazioni di voto sull'emendamento 2.1/1. Bisogna seguire un certo ordine, altrimenti questo provvedimento non verrà mai approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1/1, presentato dal senatore Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1/2.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, solo per confermare (nonostante il diverso contesto in cui cade questo subemendamento e che lo unisce alla parola «costringe») la mia opposizione anche a questa formulazione, soprattutto perchè collegata alla perseguibilità d'ufficio, che è la linea maggioritaria emergente da questo dibattito.

Il contenuto dell'emendamento presentato dal Governo, con questa formulazione proposta dal relatore che parifica l'abuso di autorità alla violenza e alla minaccia, unito alla perseguibilità d'ufficio, cambia connotazione; è una tipologia completamente diversa che, in pratica, determina una estensibilità a casi che certamente non erano compresi nella primitiva formulazione del ministro Vassalli.

Per questi motivi, nonostante l'attenuazione rispetto al subemendamento Salvato, soprattutto per la connessione con la parola «costringe», le perplessità e i motivi dell'opposizione di fondo rimangono gli stessi. Devo dire che non c'era alcuna opposizione personale al contenuto dell'emendamento della senatrice Salvato, ma c'erano delle preoccupazioni normative e legislative pratiche ed anche di principio.

Vorrei dire molto brevementre che nella mia vita, antifascista da sempre, sono stato accusato di essere fascista perchè ad un certo punto pretendevo che i fascisti fossero combattuti da una democrazia con metodi democratici e non fascisti. Antiterrorista, e non violento, mi sono sentito accusare di filo-terrorismo perchè pretendevo che le garanzie giuridiche fossero applicate anche ai terroristi. Antimafioso da sempre, mi sono sentito accusare di essere complice dei mafiosi. Ora, io che sono andato in galera per ottenere la depenalizzazione dell'aborto, mi devo sentir dire che sono contro la liberazione della donna soltanto perchè ritengo che anche i diritti delle donne vadano garantiti in un sistema di garanzie giuridiche.

Per questo motivo, soprattutto nel momento in cui vi accingete a cancellare la querela della parte offesa per adottare la perseguibilità d'ufficio,

l'introduzione dell'abuso di autorità e la sua parificazione alla violenza e alla minaccia aprono una voragine di applicazione, estendendo oltre ogni limite la tipologia giuridica della violenza sessuale. Non posso perciò che confermare la mia opposizione anche a questa formulazione.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Boato, avendo già fatto il Gruppo cui ella appartiene la dichiarazione di voto, a norma dell'articolo 109 del Regolamento, a che titolo intende avere la parola?

BOATO. In base alla facoltà prevista dall'ultimo inciso del secondo paragrafo dell'articolo 109, riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal Gruppo di cui fanno parte.

PRESIDENTE. La prego pertanto di voler dichiarare in quale modo ella intenda votare.

BOATO. Voterò a favore.

PRESIDENTE. Prendo atto che ella intende votare in modo difforme da quello dichiarato da chi ha parlato a nome del Gruppo di cui fa parte e pertanto le do la parola.

* BOATO. Signor Presidente, ovviamente è giusta la formula dell'articolo 109 del Regolamento da lei richiamato, cioè quella relativa al dissenso dalle dichiarazioni del Gruppo di appartenenza. La sostanza è che c'è una diversità di posizione su questo punto; e voglio semplicemente dire che ho votato contro (perchè non ne condivido la formulazione) l'emendamento della senatrice Salvato perchè trovo fosse espresso in modo sbagliato giuridicamente.

Inoltre, pur facendo mie molte delle preoccupazioni del collega Spadaccia (soprattutto in merito alle ultime dichiarazioni sulla propria identità personale, che condivido pienamente), credo che la soluzione proposta dal senatore Casoli sia adeguata al contesto dell'emendamento del Governo in cui essa viene inserita, laddove si riferisce alla parola «costringe». In questo senso voterò a favore di questo subemendamento.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, per il subemendamento del senatore Casoli il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale si asterrà dal voto perchè, se, da una parte, non ci persuade il ricorso alla nozione di abuso di autorità, ci rassicura un'altra espressione contenuta nel subemendamento, cioè quella della costrizione, il che tiene la fattispecie entro due limiti che sono costituiti dalla previsione della costrizione, come fattispecie di previsione della condotta e dall'abuso di autorità che già nella sua formulazione di «abuso» contiene qualcosa di più dell'esercizio che potrei dire usuale dell'autorità.

Siamo del parere che anche una formulazione di questo genere non possa trovare il nostro consenso, ma il fatto che si sia eliminata la distinzione «autorità pubblica e privata», che si sia eliminata l'espressione «induce» e si sia invece mantenuta la sola ipotesi contemplata nell'espressione «costringe» ci porta a preannunciare la nostra astensione dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1./2, presentato dal relatore.

È approvato.

MAZZOLA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

GALLO. Signor Presidente, rinunciamo alla controprova.

PRESIDENTE. Essendosi rinunciato alla controprova, rimane valido il risultato della votazione testè comunicato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo, nel testo emendato e con l'aggiunta, in fine, delle parole «al momento del fatto», proposta dal Ministro ad accoglimento di una richiesta del senatore Onorato.

È approvato.

Rimane conseguentemente precluso l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori.

MANCINO. L'emendamento 2.2 era già stato comunque ritirato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 609-*bis-bis*. - *(Atti di libidine violenti)*. – Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nell'articolo precedente, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nell'articolo precedente, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri"».

2.0.1 LEONE

Invito il senatore Leone ad illustrare congiuntamente tutti gli emendamenti da lui presentati.

BOATO. Ma l'emendamento 2.0.1 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.1, interamente sostitutivo dell'articolo 2!

PRESIDENTE. È vero che l'emendamento 2.0.1 è precluso, ma il senatore Leone mi ha chiesto la cortesia di illustrare in questo momento tutti gli emendamenti da lui presentati.

Invito perciò il senatore Leone a procedere nell'illustrazione dei suoi emendamenti.

LEONE. Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato modo di parlare. Sarò brevissimo e impiegherò pochi minuti per illustrare i miei emendamenti.

Mi sono già occupato del primo di essi, che è stato respinto; esso prevedeva la separazione tra la fattispecie della violenza carnale e quella degli atti di libidine violenta.

Ritiro il mio secondo emendamento poichè esso è conforme all'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11 presentato dalla Commissione. Tale emendamento riguardava il diritto di querela consentito o richiesto quando la violenza carnale è a danno del coniuge o di persona convivente. Ritiro l'emendamento da me presentato perchè è identico al testo della Commissione.

C'è infine l'emendamento soppressivo dell'articolo 13, che riguarda l'obbligatorietà del dibattimento a porte aperte; esso è stato sostituito dalla Commissione con un testo che afferma che la parte può chiedere che si proceda a porte chiuse. Per tale motivo ritiro questo mio emendamento.

Resta in piedi l'emendamento 9.4, da me presentato, concernente i poteri di partecipazione delle associazioni femministe ai procedimenti di carattere sessuale, poiché, come dissi nell'intervento dell'altro giorno, si è usata un'espressione lunghissima e naturalmente antigiuridica: «presentare memorie, indicare elementi di prova, chiedere al pubblico ministero, con istanza motivata, di proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento. Inoltre, nella istruzione, essi possono assistere al compimento degli atti cui ha diritto di partecipare il difensore di parte civile;...». (*Interruzione del senatore Moltisanti*). So bene che siete state voi a scrivere alcuni testi fuori di quest'Aula, e molti ingenui stanno leggendo quei testi preparati dalle commissioni femministe. Io non sono tra costoro.

L'articolo 9 così continua: e essi «... nel dibattimento hanno facoltà di partecipare all'interrogatorio dell'imputato, della persona offesa e dei testimoni, all'esame dei periti e dei consulenti tecnici, e *"dulcis in fundo"* di concludere in ordine alla responsabilità».

Queste sono delle enormità giuridiche, difformi del tutto dalla previsione adottata dal nuovo codice di procedura penale in corso di elaborazione, circa la partecipazione di enti e associazioni interessate.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(*Segue* LEONE). Non è possibile prevedere un secondo difensore. Questa è una norma incostituzionale!

A mio avviso – e concludo il mio intervento – poichè il codice di procedura penale in corso di elaborazione stabilisce in termini molto più ragionevoli e meno scellerati di questo che i rappresentanti di associazioni e comitati riconosciuti per proteggere gli interessi delle parti possono intervenire, questo articolo è inutile perchè – lo ripeto – quando entrerà in vigore il nuovo codice di procedura penale sarà esso a decidere.

Signor Presidente, poichè non interverrò più nella discussione e non chiederò la parola per dichiarazione di voto, dico fin d'ora che non voterò mai a favore di una legge nella quale si mescolano insieme in un solo articolo violenza carnale e atti di libidine con una pena detentiva minima di due anni e si sanzionano altre enormità. In sostanza si voleva tutelare maggiormente la vittima dello stupro e si è invece allegerita la posizione dell'autore del reato.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Leone, è precluso per effetto dell'approvazione dell'emendamento 2.1

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-*ter*. - (*Aggravanti specifiche*). – La pena è della reclusione da tre a dieci anni quando ricorre una delle seguenti circostanze:

1) il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) il fatto è commesso con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 3.1, comma 1, dopo il n. 3) aggiungere il seguente:

«3-*bis*) in danno di persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale».

3.1/1 MANCINO, VITALONE, GALLO, MORO, CONDORELLI, CAPPELLI, AZZARÀ, TAGLIAMONTE, BEORCHIA, GUZZETTI, BONORA, PINTO, COLOMBO, FONTANA Walter, MAZZOLA, CABRAS, RUFFINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 609-*ter*. - *(Aggravanti specifiche)*. – La pena è della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso:

1) con uso di armi;
2) da persona travisata;
3) ponendo intenzionalmente la persona offesa in stato di incapacità di volere o di agire mediante l'uso di sostanze stupefacenti o alcooliche o di qualsiasi altro mezzo"».

3.1 MANCINO, GALLO, COCO, PINTO, VITALONE, DE GIUSEPPE, DI LEMBO, VENTURI, RUFFINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 609-*ter* – (*Aggravanti specifiche*) La pena è della reclusione da tre a dieci anni quando ricorre una delle seguenti circostanze:

1) il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci;
2) il fatto è commesso con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti"».

3.2 FILETTI, MISSERVILLE, MOLTISANTI

Prima di passare all'illustrazione di questi emendamenti, vorrei rivolgere una preghiera a tutti i colleghi. In queste condizioni non solo chi illustra gli emendamenti, ma anche il Governo e la Presidenza sono posti in seria difficoltà. I colleghi quindi che intendono rimanere in Aula – ed io spero che siano tutti – sono invitati a prendere posto, a seguire gli interventi, a leggere, scrivere o comunque a non parlare ad alta voce.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti all'articolo 3.

RUFFINO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, nell'illustrare gli emendamenti da noi presentati all'articolo 3 farò una brevissima riflessione. Il Gruppo della Democrazia cristiana propone all'attenzione e mi auguro all'approvazione del Senato quattro ipotesi di aggravanti specifiche che è giusto vengano sottolineate con una maggiore gravità di pena proprio per i mezzi usati dal colpevole nella consumazione del reato.

Mi rendo conto del valore delle osservazioni fatte poco fa dal presidente Leone e delle sue perplessità per aver unificato i reati relativi ad atti di libidine violenta con il reato di violenza sessuale; sono osservazioni che, come sempre, hanno di certo un loro pregio. Ormai però il Senato ha approvato questa norma nonchè la riduzione da due a otto anni della pena che per gli atti di violenza era prevista dal codice vigente in tre e dieci anni. Il Gruppo della Democrazia Cristiana per quattro aggravanti specifiche, individuate negli emendamenti 3.1 e 3.1/1, ha ritenuto però giusto ed opportuno sottoporre alla vostra attenzione la necessità che la pena venga irrogata e modulata dal giudice nella misura da tre a dieci anni. Le quattro aggravanti che sottoponiamo al vostro esame sono l'uso di armi, la persona

travisata, il porre intenzionalmente la persona offesa in stato di incapacità di volere o di agire mediante l'uso di sostanze stupefacenti o alcooliche o di qualsiasi altro mezzo nonchè – è quanto previsto dall'emendamento 3.1/1, cui ho aggiunto la mia firma – quella in danno di persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale. Abbiamo voluto introdurre quest'ultima fattispecie aggravante perchè pensiamo che non si debbano chiudere gli occhi di fronte alla realtà, in quanto esistono situazioni concernenti persone in stato di detenzione o di sequestro verso le quali si usa violenza e per le quali è giusto che il giudice abbia la possibilità di modulare la pena, ma partendo da un minimo di tre anni fino ad un massimo di dieci.

È questa la sostanza, la natura ed il contenuto degli emendamenti che sottoponiamo all'attenzione e, mi auguro, all'approvazione dei colleghi.

MISSERVILLE. Signor Presidente, dopo la reiezione dell'emendamento da noi presentato all'articolo 2, evidentemente l'emendamento 3.2 ha uno scarso valore sistematico, comunque lo illustro ugualmente perchè, nell'ottica dell'emendamento proposto dal Governo e poi fatto proprio dal Gruppo socialista, il nostro emendamento ha una sua logica.

Esso prevede l'aumento dei minimi e dei massimi edittali della pena nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni dieci di età. Ci sarà evidentemente una grossa battaglia dal punto di vista dialettico e dal punto di vista logico in ordine alla violenza carnale presunta, però è fuori dubbio che la violenza carnale deve ritenersi presunta quando il soggetto passivo abbia meno di dieci anni. È altrettanto fuor di dubbio che debba effettuarsi una graduazione della pena a seconda dell'età del soggetto passivo. Noi potremmo trovarci di fronte, infatti, ad un minore infraquattordicenne per pochi giorni o per pochi mesi e ad un minore che invece abbia un età tale, come quella che abbiamo previsto nell'emendamento 3.2, da rendere il fatto obiettivamente più ripugnante ed allarmante per la coscienza sociale.

Abbiamo previsto un aumento di pena, con il ripristino della previsione «da tre a dieci anni», nei casi in cui la violenza sia esercitata su persona che non abbia compiuto i dieci anni. Non ci vuole grande eloquenza, nè bisogna usare molte parole per illustrare la logica dell'emendamento da noi proposto; esso riguarda soprattutto quei casi che destano nell'opinione pubblica un sentimento di repulsione e nella coscienza sociale un allarme particolare. C'è stato gentilmente fornito dal Servizio studi un dato statistico preoccupante, relativo soprattutto all'aumento dei reati sessuali a danno di bambini addirittura al di sotto dei dieci anni. Poichè questi fatti appaiono di per sè moralmente ingiustificabili e dal punto di vista politico-criminale tali da destare un allarme ed un turbamento profondo nella società, riteniamo che debba esservi una previsione di aumento della pena quando il soggetto passivo non abbia oltrepassato quel limite di età.

Allo stesso modo, signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, riteniamo che il fatto commesso con l'uso di armi o di sostanze stupefacenti sia egualmente allarmante e meriti una previsione di pena maggiore.

L'uso delle sostanze stupefacenti prevede la commistione nella stessa attività, nella stessa condotta criminosa di un elemento quale quello della violenza sessuale con quello altrettanto criminoso della disponibilità di sostanze stupefacenti; l'ulteriore allarme sociale ci induce a proporre un

aumento di pena. Credo che sotto questo profilo tale norma possa essere accolta e ne raccomandiamo ai colleghi l'attento esame, perchè essa formula un'ipotesi che maggiormente sensibilizza l'opinione pubblica e per la quale riceviamo più frequenti sollecitazioni: quella di un settore sociale particolarmente allarmato per i numerosi reati commessi ai danni di bambini minori di dieci anni e per i reati commessi approfittando delle occasioni e della disponibilità del torbito mondo del commercio degli stupefacenti.

L'uso delle armi è un'aggravante della minaccia violenta; così vi è una previsione normativa per quanto riguarda il reato di minaccia, che è configurato come reato semplice quando è commesso soltanto verbalmente, mentre è minaccia grave quando c'è l'uso delle armi. In fondo la nostra previsione non fa altro che riproporre una distinzione già compresa nel codice penale.

Raccomando quindi ai colleghi l'approvazione del nostro emendamento 3.2.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, mi sembra che vi siano degli emendamenti collegati con altri relativi all'inserimento di articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3. Infatti l'emendamento proposto dai senatori democristiani ed anche l'emendamento proposto dal Gruppo del Movimento sociale italiano – Destra nazionale propongono sostanzialmente delle aggravanti che in parte sono quelle previste dal testo della Commissione, mentre altre sono contenute negli emendamenti aggiuntivi da inserire in un articolo successivo all'articolo 3. Ritengo pertanto opportuna una breve sospensione della seduta perchè forse si potrebbe trovare un accordo al fine di formulare un testo unitario.

PRESIDENTE. Da parte della Presidenza non esistono difficoltà in merito. Sospendo pertanto la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,45, è ripresa alle ore 13,10*).

Onorevoli senatori, comunico che durante la sospensione dei lavori il relatore, senatore Casoli, ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, nel capoverso, dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

«3) il fatto è commesso da persona travisata;

4) il fatto è commesso su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale».

3.3 IL RELATORE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, mi sembra che il testo dell'emendamento da me presentato sia abbastanza chiaro e recepisca alcune delle

aggiunte proposte nell'emendamento 3.1. Quindi, mi sembra che esso sia un testo più coordinato, prevedendo nel modo più completo ogni possibile ipotesi.

Pertanto, al di fuori di ciò che ho detto, non vi è alcun bisogno di illustrare questo emendamento.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, concordo con l'emendamento 3.3, presentanto dal senatore Casoli all'articolo 3.

Vorrei che qui in Aula – e ciò potrà servire anche per la successiva applicazione della legge – si avesse una chiarificazione riguardo all'applicazione della seconda delle due circostanze aggravanti previste da questo emendamento, la circostanza cioè concernente persona comunque sottoposta alla privazione della libertà, circostanza aggravante che si riferisce a quanto previsto dall'articolo 2 che introduce il reato di violenza sessuale. Chiediamo tale chiarimento perché nel prosieguo della legge troveremo anche un articolo che riguarda la violenza presunta nei confronti di persone in stato di detenzione e questo potrebbe far sì che si arrivi ad una sorta di combinato disposto della violenza presunta nei confronti del detenuto, per esempio, con l'ulteriore circostanza aggravante prevista dal punto 4) di questo emendamento, cosa che a mio avviso sarebbe giuridicamente sicuramente sbagliata.

Ritengo quindi che anche dal punto di vista dell'interpretazione successiva e dell'applicazione della norma sia opportuno che relatore e Ministro spieghino chiaramente in Aula che tale aggravante si riferisce esclusivamente all'articolo 2 e non anche all'eventuale articolo successivo concernente la violenza presunta.

ACONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo socialista al nuovo testo dell'articolo 3 propostoci dal relatore. Quanto alla preoccupazione che muove il senatore Boato, e che è stata anche mia personale, è giusto consti dagli atti di questa Assemblea che con l'aggravante di cui al numero 4) del nuovo testo dell'articolo 3 si intende riferirsi a una categoria di persone che non coincide soltanto con i soggetti considerati nel successivo articolo relativo alla violenza presunta sui detenuti (che è qualificato, a quanto io ricordo, da un rapporto di custodia che deve esistere tra il violentatore e la vittima) ma soprattutto al fenomeno estremamente grave e deprecabile della violenza tra detenuti nelle carceri.

BATTELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, noi dichiariamo di votare a favore dell'emendamento testè formulato dal relatore e riteniamo che non abbia

ragione di sussistere il dubbio sollevato qualche minuto fa circa la compatibilità, coesistenza, doppia applicabilità e possibilità di un cosiddetto combinato disposto, posto che l'articolo successivo nel quale si fa divieto di rapporti sessuali in carcere contiene la clausola eccettuativa «fuori dei casi previsti». Resterà però il problema di una compatibilità che, se formalmente può esistere, nella sostanza ha una dubbia ragion d'essere perchè, nel momento in cui si aggrava una violenza effettiva ai danni di persona privata della libertà personale, si sottraggono ragioni di tutela alla situazione di un rapporto intracarcerario privo delle connotazioni di violenza e di minaccia.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, noi ritiriamo il nostro emendamento; riteniamo però di fare un chiarimento di carattere interpretativo in ordine all'emendamento che ci accingiamo a votare e particolarmente per quanto concerne la previsione di cui al numero 1. In questo caso pensiamo che si debba intendere l'articolo 3 correlato direttamente all'articolo 2 e cioè che si preveda la commissione del reato con violenza o minaccia e non in tutti i casi. In tale evenienza infatti noi implicitamente verremmo a votare sulla denegazione del princìpio della violenza presunta a carico di minore. Voglio evidenziare questo chiarimento perchè nel prosieguo della discussione non si possa dire che sono preclusi gli emendamenti aventi per oggetto l'introduzione del princìpio della violenza presunta nei confronti di minori.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro a pronunziarsi sull'emendamento 3.3.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Per mia migliore comprensione avrei preferito leggere il testo elaborato dalla Commissione così come deriva dal lavoro compiuto durante la breve sospensione; comunque credo di aver capito.

Sono completamente favorevole a questo emendamento perchè in fondo include e raccoglie tutte le proposte – sia quelle provenienti dalla Commissione, sia quelle provenienti dall'emendamento illustrato poc'anzi dal senatore Ruffino – che raggruppano in sostanza tutta una vasta gamma di ipotesi aggravanti, le quali mi sembrano meritevoli della pena ivi prevista nella misura da tre a dieci anni.

Aggiungo, per quanto sia già stato precedentemente chiarito dagli interventi dei senatori Battello, Acone, Filetti ed altri, ma per tranquillità del senatore Boato, nonchè perchè questa dichiarazione rimanga agli atti che le aggravanti specifiche di cui ci stiamo occupando riguardano esclusivamente i casi di violenza effettiva, tutti raggruppati nel modo che si è visto. Rimane completamente impregiudicata sia la materia a mio avviso impropriamente chiamata della violenza presunta, sia quella disciplinata nell'articolo 4, cui si riferisce particolarmente l'emendamento 4.2 del Governo del quale faceva menzione il senatore Boato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, perchè la Presidenza possa procedere con sicurezza occorre che i colleghi Mancino, Gallo o altri facciano sapere se

intendono mantenere l'emendamento 3.1/1 e l'emendamento 3.1. Chi di loro si pronunzia?

* GALLO. Signor Presidente, il testo che è stato proposto dalla Commissione giustizia con tutti gli ulteriori emendamenti e ritocchi sembra assolutamente conforme alle visuali e alle intenzioni del Gruppo della Democrazia cristiana. Infatti vengono recepite in questo testo alcune circostanze aggravanti specifiche che nel testo varato dalla Commissione non erano state tenute presenti, in modo particolare la commissione del fatto da parte di persona travisata ed il fatto commesso in danno di persona comunque soggetta a limitazioni della libertà personale.

In questo modo pare al Gruppo della Democrazia cristiana che si ottenga il risultato, sistematicamente assai pregevole, di concentrare in un'unica norma tutte quelle che si possono definire le aggravanti specifiche della violenza effettiva, ossia quella che si realizza con una condotta costituita da violenza o minaccia.

Poi si apre, signor Presidente e onorevoli colleghi, il problema relativo all'emendamento 3.0.2, che concerne l'ipotesi di violenza che non si sia storicamente realizzata come tale, ma che appaia posta in essere attraverso fatti che violano una certa interdizione di rapporti di carattere sessuale. Questo è tuttavia un problema che sarà discusso in sede separata, perchè concerne altra e diversa materia.

PRESIDENTE. Su questo siamo perfettamente d'accordo. Pertanto, senatore Gallo, lei intende ritirare, anche a nome degli altri firmatari, gli emendamenti 3.1/1 e 3.1?

GALLO. Esattamente, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, siamo favorevoli all'emendamento così come è stato completato con l'aiuto del relatore, con qualche perplessità per quanto riguarda la circostanza aggravante della «persona travisata». Nella realtà sociale attuale, le persone travisate sono soprattutto coloro che comunemente conosciamo come i «travestiti». Il problema che si pone è proprio quello di punire con una pena maggiore e con una aggravante specifica una categoria di persone che invece fa grande strepito reclamando la propria libertà sessuale ed il proprio diritto di vestirsi in modo diverso da come l'anagrafe, il costume e l'abitudine richiederebbero. Su questa aggravante mi sento piuttosto perplesso. Chiedo scusa se manifesto questo scrupolo, ma ho assistito alcuni giorni fa ad una manifestazione di questa categoria di persone la quale addirittura imputava al questore di Roma il fatto di organizzare delle retate ai loro danni considerandoli come persone dall'abbigliamento travisato, cioè come se fossero soggette al regime contravvenzionale previsto dal nostro codice penale. Pertanto, non so a cosa possa servire questa aggravante della persona travisata e non riesco

nemmeno a capire quali possano essere i casi specifici in cui chi commette una violenza carnale vada a travisarsi. Mi pare che questo lasci piuttosto perplessi e chiedo quindi al Senato di riflettere proprio sull'opportunità di eliminare eventualmente questa aggravante.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, credo che nel 1988 possiamo anche pensare di non creare leggi nuove usando un linguaggio che per i nostri tempi e per i nostri contemporanei è abbastanza incomprensibile. Ritengo infatti che la parola «travisato» dica poco ai giovani, così come ai senatori che sono qui presenti, in relazione al linguaggio di oggi. Certamente, credo anche che ciò che stiamo realizzando non è nè il codice Zanardelli nè il codice Rocco, perchè stiamo lavorando nel modo che tutti possono vedere.

BUSSETI. In modo artigianale!

CORLEONE. Per di più, mi sembra che l'osservazione del senatore Misserville meriti una riflessione: contemporaneamente in altre proposte di legge si prevede, ad esempio, anche l'abrogazione del famoso articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che riguarda proprio il travestimento e non vorrei che esso venisse reinserito in questa sede. Siccome è un problema che è stato posto, mi preoccupo perchè quando poi le norme vengono applicate nei confronti delle minoranze oppresse nel nostro paese non vorrei che venisse magari utilizzato anche questo reato: chiediamo un chiarimento... (*Interruzione del senatore Spadaccia*). Il reato previsto dall'articolo 85 è quello di mascheramento, per cui credo che sia pericoloso avviarsi su questa via. Chiedo pertanto un chiarimento e, in subordine, chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento.

GALLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, faccio una dichiarazione di voto in sostanza ripetitiva di quanto già annunciato nel mio precedente intervento, in cui mi ero espresso, a nome del Gruppo democristiano, per la formula sortita nell'intervallo grazie ai buoni uffici del Presidente della Commissione, che è stato come sempre estremamente tempestivo e preciso.

Vorrei però, in sede di dichiarazione di voto, soltanto preannunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana nei confronti di quella locuzione, «persona travisata», che ha sembrato riscuotere qualche momento di incertezza, qualche reazione di insoddisfazione da parte di numerosi colleghi. Prego gli onorevoli colleghi di ritenere che questa formula, «persona travisata», non è assolutamente il frutto di una escogitazione inventiva della Commissione giustizia o comunque di chiunque sieda in questo momento in questa Aula. È una formula collaudata da quasi 150 anni

di esperienza applicativa e interpretativa; essa fra l'altro nell'attuale codice penale, all'articolo 628, dà luogo ad una circostanza che si impernia proprio sull'esecuzione del fatto da parte di persona travisata.

La giurisprudenza, che è intervenuta opportunamente su questa norma, ha specificato che persona travisata è chi si è sottoposto a qual si voglia trattamento atto ad alterarne la fisionomia in modo da sorprendere la buona fede, ingannare le persone con le quali, a scopi criminosi, viene immediatamente a confronto e più genericamente turbare l'ordine pubblico. Dunque non è una formula innovativa che possa dar luogo a quelle perplessità che alcuni colleghi hanno ritenuto di dover prospettare.

È in questi termini che il nostro Gruppo esprime parere favorevole all'emendamento. (*Applausi dal centro*).

BOATO. Chiediamo la votazione per parti separate dell'emendamento 3.3.

PRESIDENTE. Avverto che da parte dei senatori Corleone e Boato è stata avanzata una richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 3.3.

Metto ai voti il punto 3) dell'emendamento 3.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti il punto 4) dell'emendamento 3.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi oggi, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 16,30 e la seconda alle ore 21, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,30*).

DOTT. EZIO MANCIATI
Consigliere preposto *ad interim* alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari